VIVERE, STUDIARE, LAVORARE IN ITALIA

GUIDA PRATICA PER CITTADINI STRANIERI E OPERATORI



WWW.PIEMONTEIMMIGRAZIONE.IT













Introduzione

La guida "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia" è un agile strumento per tutte le persone che si trovano a dover rispondere o affrontare direttamente questioni giuridiche, burocratiche e amministrative legate al fenomeno migratorio. Fornisce informazioni su: ingresso, soggiorno e legale permanenza dei cittadini stranieri in Italia, ricongiungimento e coesione familiare, cittadinanza, diritto alla salute, contratti di lavoro, prestazioni sociali, diritto allo studio, riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e delle competenze professionali, minori stranieri non accompagnati, tratta e protezione internazionale.

È strutturata in schede articolate in domande e risposte, da quelle più semplici a quelle più complesse, in un linguaggio semplice e diretto ed è disponibile in 6 lingue: italiano, arabo, cinese, inglese, francese e spagnolo.

La versione on-line si trova sul sito dell'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo in Piemonte:

https://www.piemonteimmigrazione.it/faq

La prima versione della guida (anno 2018) è stata realizzata dalla Regione Piemonte, Assessorato all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro (Direttore: Gianfranco Bordone, Settore Politiche del Lavoro; Dirigente: Felice Sarcinelli; Funzionario: Margherita Crosio), nell'ambito di un Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per definire un sistema di interventi e una programmazione delle politiche migratorie nel periodo 2014-2020.

Progetto grafico e impaginazione: Mirza Sokolija

Progetto copertina: Modus Operandi











Redazione a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Coordinamento e supervisione: Laura Furno e Manuela Spadaro

Hanno collaborato alla redazione dei testi

Alberto Guariso, Chiara Maugeri - A Pieno Titolo, Eleonora Vilardi, Enrica Casetta, Francesco Mason, Laura Furno, Luce Bonzano, Luigi Tessitore, Maria Cristina Romano, Mariella Console, Marta Lavanna, Maurizio Veglio, Natalie Ghirardi, Noris Morandi, Ornella Fiore, Serena Martini, Alice Pasquero

La versione aggiornata della guida (anno 2022) è stata realizzata da IRES Piemonte, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) nell'ambito del progetto Mediato 8, finanziato da Compagnia di San Paolo.

Coordinamento e supervisione Laura Furno, Silvia Genetti, Manuela Spadaro, Roberta Valetti

Progetto grafico e impaginazione Massimo Battaglia

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/

Indice

SEZIONE 1 VIVERE IN ITALIA

CAPITOLO 1 ENTRARE IN ITALIA
Che cos'è il visto d'ingresso?
Quali sono i tipi di visto?
CAPITOLO 2 SOGGIORNARE IN ITALIA
Cos'è il permesso di soggiorno? 19 Quali sono i tipi di permesso di soggiorno?
Quanto dura il permesso di soggiorno? . 19 Dove si richiede il permesso di soggiorno?
Quale documentazione deve essere presentata all'atto della richiesta?
Quale documentazione deve essere presentata all'atto della richiesta di rinnovo?
Chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?

Cosa accade in caso di perdita totale de crediti dell'accordo di integrazione?
lungo periodo?
Quali sono i diritti connessi del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo? . 28 Quali sono i casi di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo? 29 Cosa fare in caso di diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo? . 29 Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto per i familiari?
Quali sono i requisiti per l'estensione de Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari?

CAPITOLO 3 FAMIGLIA E MINORI

Che cos'e il ricongiungimento familiare?.
Chi può chiedere il ricongiungimento fami-
liare?35
Quali sono i familiari con cui si può fare il
ricongiungimento familiare?35
Quali sono i requisiti per il ricongiungimen-
to familiare?36
Quali sono i requisiti per fare il ricongiun-
gimento da parte dei titolari di protezione
internazionale? 37
Come si chiede il ricongiungimento familia-
re? 37

Quanto dura la procedura di ricongiungimento?	Quali sono i reati che impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?
CAPITOLO 4 CITTADINANZA ITALIANA Cosa comporta l'acquisto della cittadinanza italiana?	Quali sono i casi di revoca della cittadinanza italiana?
tadinanza italiana da parte dei discendenti in linea retta di un cittadino italiano? 47	CAPITOLO 5 DIRITTO ALLA SALUTE
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza italiana per nascita in Italia (cd. ius soli)?	Cos'è il diritto alla salute?

Quali sono i permessi di soggiorno per i quali è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN?	Il cittadino comunitario che non lavora e soggiorna per un periodo superiore ai 90 giorni ha diritto all'iscrizione al SSN?
bligati ad iscriversi al SSN? 59	CAPITOLO 6
Il titolare di permesso di soggiorno per vo-	ALLONTAMENTO DALL'ITALIA
lontariato può iscriversi al SSN?	Quali sono i casi di respingimento?
sanitaria?	SEZIONE 2 LAVORARE IN ITALIA75
mente presente)?62	
Come viene rilasciato il codice STP? 62 A cosa serve il codice STP? 63 Con il codice STP lo straniero deve pagare	CAPITOLO 7 PROCEDURE PER I LAVORATORI ED I DATORI DI LAVORO
un ticket?	Come si entra in Italia per lavoro?

Qual è la procedura per entrare in Italia col "decreto flussi"?	A chi spetta l'assegno unico universale?. 95 Che cosa è l'assegno temporaneo?
nomo? 84	SEZIONE 3
Chi ha accesso al pubblico impiego? 84 In quali casi viene rilasciato il permesso per grave sfruttamento lavorativo?	STUDIARE IN ITALIA 105
	CAPITOLO 10
CAPITOLO 8 PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO Contratto di lavoro subordinato	INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per studio?
PRESTAZIONI SOCIALI E INPS Che cos'è l'assegno unico universale? 95	per le cure mediche?110

Che cos'è il permesso di soggiorno per studio?	Come fare per proseguire gli studi in Italia, vedendo riconosciuto il percorso estero?	
CAPITOLO 11 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO, QUALIFICHE E COMPETENZE Come è possibile valorizzare in Italia il percorso di studi e professionale svolto all'estero?	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Chi sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA)?	
golamentate e dei ministeri competenti?	CAPITOLO 13 PROTEZIONE INTERNAZIONALE	
ome fare per partecipare ad un concorso ubblico o ad altre forme di accesso al publico impiego con un titolo estero? 119 cittadini di paesi terzi possono partecipare concorsi pubblici e accedere al pubblico npiego?	Che cos'è la protezione internazionale?	

Che cos'e il permesso di soggiorno per ca-
lamità?
Che cos'è il permesso per atti di particolare
valore civile? 136
Come si presenta la richiesta di protezione
internazionale? 136
Qual è lo Stato competente per la doman-
da?
Cosa sono le Commissioni Territoriali? .
Come sono composte le Commissioni Terri-
toriali? 138
Cosa fanno le Commissioni Territoriali?
138
Come si svolge l'audizione? 138
Come funziona la procedura per il richie-
dente minorenne?139
Come funziona la procedura di relocation?
139
Come funziona l'accoglienza del richieden-
te protezione internazionale?140
Quanto dura l'accoglienza del richiedente
protezione internazionale? 140
Che tipo di decisione può prendere la
Commissione Territoriale? 141
Cosa fare in caso di rigetto della domanda
di protezione internazionale? 141
Il richiedente protezione internazionale può
svolgere attività lavorativa? 142
Il richiedente della protezione internaziona-
le può uscire dall'Italia?143
È possibile convertire il permesso di sog-
giorno per motivi di protezione speciale?
Il titolare di protezione internazionale può
ottenere il Permesso UE per soggiornanti
di lungo periodo?
Il titolare di protezione internazionale può
fare il ricongiungimento familiare? 144
Il titolare di protezione internazionale può
andare a lavorare all'estero? 144
andare a lavorare an estero: 144

CAPITOLO 14 LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Che cos'è la tratta di esseri umani? 147
Che Cos'è il Sistema Antitratta? 147
Come si identifica una vittima di tratta e
grave sfruttamento?147
Che cos'è il permesso di soggiorno per mo-
tivi di protezione sociale?147
Quali sono i presupposti per il rilascio del
permesso di soggiorno alla vittima di trat-
ta? 148
Quali sono le procedure per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di prote-
zione sociale?148
Quali sono i casi di revoca del permesso di
soggiorno per protezione sociale? 149
Che cos'è il Programma unico di emersio-
ne, assistenza e integrazione sociale? 149
Quali diritti garantisce il Programma unico
di emersione, assistenza e integrazione so-
ciale?149
Quali sono gli enti autorizzati a svolgere il
programma unico di emersione, assistenza
e integrazione sociale? 149
La vittima di tratta può ottenere il ricono-
scimento della protezione internazionale?.
Quali sono i diritti della vittima di tratta che
fa richiesta di protezione internazionale?.
Come si svolge l'esame della domanda di
protezione internazionale di una potenziale
vittima di tratta? 150
Come funziona l'accoglienza in favore della
vittima di tratta che fa richiesta di protezio-
ne internazionale? 151
TIC TITLETTIALIUTIAIC:





Sezione 1

Vivere in Italia

Capitolo 3

Capitolo 4

Capitolo 5

Capitolo 6

Capitolo 1 | Entrare in Italia

Capitolo 2 | Soggiornare in Italia

Famiglia e minori

Cittadinanza italiana

Diritto alla salute

Allontamento dall'Italia





Capitolo 1

Entrare in Italia





CAPITOLO 1

ENTRARE IN ITALIA

Che cos'è il visto d'ingresso?

Il visto d'ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell'Unione Europea Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.

Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.

Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell'ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori.

Quali sono i paesi soggetti ad obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.



Quali sono i paesi non soggetti all'obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità. Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

Quali sono i paesi dell'Area Schengen?

Essi sono Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Chi ha il permesso di soggiorno in Italia ha bisogno del visto?

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall'Italia, ma è sufficiente l'esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all'autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell'area Schengen, se non munendosi di visto.

Che cos'è il visto di reingresso?

Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all'estero: in tal



caso la richiesta di visto deve essere corredata dall'esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.

Quali sono i requisiti per ottenere il visto?

Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo. Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.

Quali sono i tipi di visto?

Esistono visti per: per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

Dove si richiede il visto di ingresso?

Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d'origine o di residenza. Le domande relative ai visti d' ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell'Unione Europea.

Chi non può fare ingresso in Italia?

Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione a meno che:

- il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
- sia già trascorso il periodo di durata dell'obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
- l'interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno all'ingresso nel Paese.

Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell'Unione Europea.



Come si fa a sapere se sussistono segnalazioni nell'ambito del sistema informativo Schengen (S.I.S)?

Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.

Cosa fare in caso di diniego del visto?

Il rigetto viene notificato dall'ambasciata o dall'ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza.

Contro il diniego del visto per motivi di famiglia si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.

Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l'Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l'impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

La firma del ricorrente in calce alla procura alle liti, conferita all'avvocato per presentare ricorso, può essere autenticata presso l'ambasciata o dall'ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza.





Capitolo 2

Soggiornare in italia





CAPITOLO 2

SOGGIORNARE IN ITALIA

Cos'è il permesso di soggiorno?

È il documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l'ingresso legale nel territorio. In assenza di visto di ingresso, e in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di: motivi di inespellibilità, della presentazione di una richiesta di protezione internazionale o del riconoscimento della protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), della protezione speciale o dei requisiti per un titolo di soggiorno per casi speciali, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e motivi di famiglia al familiare entro il secondo grado o al coniuge di cittadino italiano.

Quali sono i tipi di permesso di soggiorno?

I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per: turismo, visite, affari, studio o formazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, cure mediche, richiesta asilo, protezione internazionale, protezione speciale, casi speciali, calamità, atti di particolare valore civile e motivi religiosi, carta Blu, permesso per soggiornanti di lungo periodo UE.

Quanto dura il permesso di soggiorno?

Se rilasciato **per motivi di lavoro** la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:

- a) superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c) superiore a **9 mesi** per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti;
- d) superiore a **2 anni** per lavoro autonomo.



Se rilasciato **per motivi diversi dal lavoro** la durata è quella prevista dal visto d'ingresso, se previsto, e non può comunque essere:

- a) superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
- b) superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare;
- c) inferiore al **periodo di frequenza** anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

La domanda deve essere presentata dallo straniero **entro 8 giorni lavorati-** vi dal suo ingresso in Italia:

- **presso gli Uffici postali abilitati** su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
 - adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, conversione permesso di soggiorno. L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta. L'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificatamente richiesta e identificato lo straniero con passaporto o altro documento equipollente gli rilascia ricevuta che esibita con il passaporto o documento equipollente dimostra la legittimità del soggiorno. Lo straniero che ha presentato l'istanza tramite gli Uffici postali viene convocato tramite una comunicazione consegnata al momento dell'invio del kit per essere sottoposto al rilievo delle impronte digitali e per la consegna del permesso di soggiorno.
- presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno: affari, cure mediche, protezione speciale, calamità, atti di particolare valor civile, casi speciali, richiesta di protezione internazionale, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero;
- presso lo Sportello Unico dell'Ufficio per l'Immigrazione della provincia dove lo straniero si trova, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato; tale ufficio predispone la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno la quale poi dovrà essere inviata dall'interessato tramite ufficio postale.



Quale documentazione deve essere presentata all'atto della richiesta?

All'atto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:

- 1) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell'interessato;
- 2) il codice fiscale;
- 3) il visto di ingresso se prescritto;
- documentazione attestante l'attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
- 5) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
- 6) quattro fotografie formato tessera;
- 7) documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno.

Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) e 3):

- a) i richiedenti protezione internazionale;
- b) i beneficiari di protezione speciale o richiedenti un permesso per casi speciali;
- c) gli stranieri ammessi al soggiorno per misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
- d) i richiedenti la cittadinanza italiana o lo status di apolidia.

La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:

- euro 40, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- euro 50, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 100, per i permessi di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato (articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- euro 100, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:

- i minori di anni 18;
- i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- chi entra in Italia per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori;
- i richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e protezione speciale (ai quali viene richiesto l'acquisto di una marca da bollo da 16 euro).

A tali importi vanno aggiunti:



- i contributi pari a euro 30,46 per la stampa del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- l'acquisto di una marca da bollo da euro 16;
- il pagamento di euro 30 all'operatore dell'Ufficio Postale nei casi in cui la domanda vada inoltrata a mezzo kit postale.

Come si rinnova il permesso di soggiorno?

La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dopo la sua scadenza:

- presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolide, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, protezione internazionale, famiglia, conversione permesso di soggiorno.
- presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno. Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l'originale rilascio.

La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:

- euro 40, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- euro 50, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 100, per i permessi di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato (articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- euro 100, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:

- i minori di anni 18;
- i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- chi entra in Italia per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori;
- i richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e protezione speciale (ai quali viene richiesto l'acquisto di una marca da bollo da 16 euro).

A tali importi vanno aggiunti:

- il contributo pari a euro 30,46 per la stampa del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- l'acquisto di una marca da bollo da euro 16;



• il pagamento di euro 30 all'operatore dell'Ufficio Postale nei casi in cui la domanda vada inoltrata a mezzo kit postale.

Il permesso di soggiorno è rinnovato **per una durata non superiore a quel- la stabilita con il rilascio iniziale**, fatta eccezione per alcuni casi (esempio: durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).

Quale documentazione deve essere presentata all'atto della richiesta di rinnovo?

All'atto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:

- 1) il permesso di soggiorno in scadenza;
- 2) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell'interessato;
- 3) il codice fiscale;
- 4) documentazione attestante l'attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
- documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di sostentamento e l'adeguatezza degli stessi per il soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
- 6) tre fotografie formato tessera;
- 7) documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, lavoro, ricongiungimento familiare...).

Chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?

Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:

- a) rilasciato per **motivi di turismo**, decorso il termine di validità originario (novanta giorni);
- b) rilasciato per **studio universitario** oltre il terzo anno fuori corso;
- c) rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia:
 - per un periodo **superiore a 6 mesi**, nel caso di permesso di soggiorno annuale
 - per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario fosse almeno biennale salvo che l'interruzione del soggiorno sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi;
- d) rilasciato **a qualunque titolo**, quando sono venuti meno i requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per mancanza dei



requisiti di reddito o quando lo straniero è **divenuto destinatario di condanne penali** per la commissione di reati che impediscono l'ingresso in Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo.

A cosa serve il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato. È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:

- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato e per motivi familiari può essere utilizzato per le altre attività consentite. In particolare:
 - il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato (non stagionale) consente l'esercizio di lavoro autonomo e viceversa;
 - il permesso di soggiorno per motivi familiari, al pari di quelli per protezione speciale, casi speciali e integrazione minori, consentono l'esercizio del lavoro sia subordinato che autonomo.
- il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Come funziona l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno?

Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

È richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell'interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:

- a) ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
- b) all'accesso alle prestazioni sanitarie dello straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale;
- c) a prestazioni scolastiche obbligatorie.

Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari **in materia di diritto all'unità familiare**, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la Corte d'Appello, in relazione



al luogo in cui si trova l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Contro gli altri provvedimenti del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale** del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento **entro 60 giorni dalla notifica.**

Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato (€ 300,00), non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, viene intimato allo straniero di **lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni**, trascorsi i quali, lo straniero che si trovi ancora in Italia può ricevere un decreto di espulsione, anche se nel frattempo è stato proposto ricorso al TAR. Il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere l'esecutività del provvedimento di diniego. In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.

Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno?

Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:

• senza vincolo di quote:

- a) lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva;
- b) lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva;
- c) ogni permesso in permesso per motivi familiari;
- d) motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, esigenze sanitarie o di cura e residenza elettiva;
- e) protezione speciale e casi speciali per grave sfruttamento lavorativo, in lavoro subordinato o autonomo;
- f) casi speciali per protezione sociale o per vittime di violenza domestica, in lavoro subordinato o autonomo e studio;
- g) per atti di particolare valor civile, in lavoro subordinato o autonomo;
- h) motivo di studio, di cui siano titolari che abbiano conseguito in Italia un titolo universitario o un dottorato; in attesa occupazione o lavoro subordinato o autonomo

Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:

- i) per calamità;
- j) per residenza elettiva in favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
- k) per acquisto della cittadinanza o dello status di apolide, in favore dello straniero che in precedenza era titolare di un permesso ad altro titolo tranne che per richiesta asilo;



- l) per attività sportiva professionistica presso Società sportive italiane;
- m) per lavoro in casi particolari solo se rilasciato a chi abbia fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote del c.d. "decreto flussi" in qualità di personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, nonché ballerini e artisti o musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- n) per motivi religiosi;
- o) per assistenza minori;
- p) per cure mediche rilasciato agli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

• entro quote:

- a) motivo di studio o formazione prima della conclusione del corso di studi, in lavoro subordinato o autonomo;
- b) lavoro stagionale, in lavoro subordinato sin dalla prima stagione.

Cos'è l'accordo di integrazione?

L'accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all'atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La stipula dell'Accordo è **condizione necessaria** per il rilascio del permesso di soggiorno.

All'atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati **16 crediti**, che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.

L'accordo prevede che **entro due anni** lo straniero raggiunga la quota di **30 crediti** per poter rimanere sul territorio nazionale. I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.

Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione:

- a) i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela
- b) le vittime di tratta o sfruttamento

Cosa accade in caso di perdita totale dei crediti dell'accordo di integrazione?

La **perdita integrale dei crediti** determina la revoca del permesso di soggiorno e l'**espulsione dal territorio**, ad eccezione dei casi di permesso di



soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, protezione speciale, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Che cos'è il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?

È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell'Unione europea. È a tempo indeterminato, salvo l'aggiornamento decennale ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Quali sono i requisiti per ottenerlo?

I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:

- a) il soggiorno regolare da almeno 5 anni nel territorio italiano. Le assenze dello straniero dal territorio non interrompono la durata del periodo di cui alla lettera a) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 10 mesi nel quinquennio;
- b) la **disponibilità di un reddito** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo di periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.

Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un **test di conoscenza della lingua italiana**, fatta eccezione per i minori di 14 anni, le persone affette da gravi limitazioni nella capacità di apprendimento, i titolari di protezione internazionale e coloro che possono dimostrare di aver raggiunto il livello A2 di lingua italiana (tramite corsi universitari, corsi CPIA, per aver frequentato la scuola italiana secondaria di primo o secondo grado oppure per essere iscritti a Università o master).

Chi non può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

a) i titolari di permesso di studio o formazione professionale;



- b) i titolari di permesso per protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari di permesso per casi speciali, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
- c) i richiedenti la protezione internazionale o la protezione speciale;
- d) i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
- e) i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
- f) i cittadini stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno per i motivi indicati alle lettere a), b), c) e d) sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.

Dove si chiede e quale documentazione occorre presentare per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:

- 1) la fotocopia integrale del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- 2) la fotocopia del permesso di soggiorno;
- 3) la fotocopia del codice fiscale;
- 4) il certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- 5) la certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari;
- 6) la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- 7) la fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione di fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita;
- 8) la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, in caso di richiesta anche per i familiari;
- 9) quattro fotografie formato tessera.

Quali sono i diritti connessi del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

 a) fare ingresso in Italia in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio dello Stato;



- b) svolgere ogni attività lavorativa subordinata (senza necessità di stipula del contratto di soggiorno) e autonoma, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
- c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- d) partecipare alla vita pubblica locale.

Quali sono i casi di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione;
- c) se lo straniero diventa un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione europea per 12 mesi consecutivi;
- e) in caso di assenza dal territorio italiano per 6 anni;
- f) in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro stato membro dell'Unione europea;
- g) in caso di cessazione o revoca dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria, in presenza di determinate condizioni. La revoca del permesso di soggiorno Eu per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all'espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.

Cosa fare in caso di diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale** del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto per i familiari?

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- **b) figli minori**, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo



- consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- c) figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico;
- e) genitori ultra-sessantacinquenni.

Quali sono i requisiti per l'estensione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari?

- a) il soggiorno regolare da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- b) la disponibilità di **un reddito sufficiente** (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi) secondo i criteri stabiliti per il ricongiungimento familiare;
- c) la **disponibilità di un alloggio** idoneo secondo determinati requisiti, non richiesto nei casi di straniero titolare di protezione internazionale.

Cosa fare in caso di diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto a favore dei familiari?

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.

Contro il diniego è ammesso ricorso al **Tribunale ordinario**, Sezione Specializzata per l'Immigrazione del luogo in cui ha sede l'Autorità che ha emesso il provvedimento.

Come fare per trasferirsi in un altro paese UE?

I requisiti per trasferirsi dall'Italia in un altro Stato membro UE sono differenti a seconda che lo straniero sia in possesso di un **ordinario permesso di soggiorno** o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dall'Italia.

• Lo straniero in possesso di un ordinario permesso di soggiorno (ad esclusione dei permessi rilasciati per cure mediche, richiesta protezione internazionale e motivi di giustizia) può spostarsi in altro Stato membro UE per periodi di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, affari, corsi di studio, eventi sportivi, manifestazioni scientifiche in esenzione di visto. Nell'ipotesi, invece, in cui lo straniero voglia lavorare o soggiornare per periodi di durata superiore ai 90 giorni dovrà richiedere il rilascio del visto e del permesso di soggiorno secondo le procedure del Paese ospitante.



altrui.

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può liberamente soggiornare, studiare e lavorare in altro Stato membro UE per periodi di durata anche superiori a 90 giorni. Lo Stato ospitante potrebbe comunque richiedere la dimostrazione di adeguate risorse finanziarie, di un idoneo alloggio e copertura sanitaria ed altre condizioni a seconda del motivo del soggiorno.

Chi sono i titolari di Carta blu UE?

Ai **lavoratori stranieri altamente qualificati** ammessi a prestare la loro opera nel territorio nazionale è rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che reca la dicitura "**Carta blu UE**" dopo la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.

Sono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali-tecniche. Ai titolari di Carta blu UE è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, e lo svolgimento delle prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione

È inoltre consentito chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo dimostrando:

- a) di avere soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell'Unione europea in quanto titolari di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro;
- b) di essere in possesso da almeno 2 anni di un permesso italiano recante la dicitura "Carta blu UE".

Ai titolari di Carta blu UE, ricorrendo le condizioni sopra descritte, è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura "Ex titolare di Carta blu UE".

Che cos'è e quando viene rilasciato il codice fiscale?

È un codice composto da lettere e numeri che serve ad identificare in modo univoco le persone fisiche e gli altri soggetti a fini fiscali ed amministrativi. Deve essere richiesto presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno. Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire il permesso di soggiorno valido e la fotocopia del passaporto in corso di validità.

Il codice fiscale è richiesto ad esempio per:

- a) essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) essere assunto come lavoratore dipendente;



- c) iniziare un'attività lavorativa in forma autonoma;
- d) concludere qualunque contratto (ad es. di locazione, compravendita);
- e) aprire un conto corrente bancario.

Come funziona l'iscrizione anagrafica?

L'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune italiano costituisce il presupposto per l'esercizio di diritti fondamentali.

I requisiti per l'iscrizione anagrafica sono la **dimora abituale**, cioè la durevole presenza in un determinato comune con la volontà di permanervi e stabilirvi la residenza, e la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità. Per i richiedenti protezione internazionale accolti nelle strutture di accoglienza, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale, qualora venga documentata l'ospitalità da oltre 3 mesi.

L'iscrizione anagrafica è presupposto per:

- a) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) l'accesso all'assistenza sociale e ai sussidi o agevolazioni previsti dai comuni;
- c) l'esercizio dei diritti di partecipazione popolare all'amministrazione locale previsti dagli statuti comunali;
- d) il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche;
- e) il rilascio della patente di guida italiana.

Che cos'è l'autocertificazione?

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione con la quale la persona, sotto la propria responsabilità civile e penale, attesta una serie di fatti, stati e condizioni, attestate in atti pubblici, senza dover presentare il relativo certificato. Deve essere firmata dall'interessato senza necessità che la firma venga autenticata e ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce.

I cittadini stranieri possono autocertificare?

Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Lo straniero non può autocertificare:

- stati, fatti e qualità che le autorità italiane non possono certificare perché
 riferiti ad eventi avvenuti all'estero. In tali casi dovrà presentare i certificati o le attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati dalle Autorità consolari italiane, e corredati da traduzione
 in lingua italiana di cui è attestata la conformità all'originale. Esempi:
 - a) nascita all'estero;
 - b) matrimonio contratto nel paese estero;
 - c) certificati penali relativi al paese estero;



d) reddito prodotto all'estero.

Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell'autocertificazione.

- stati, fatti e qualità personali rilevanti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione (rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare).
 Esempi:
 - a) stato di parentela;
 - b) nucleo familiare;
 - c) idoneità alloggiativa.



Capitolo 3

Famiglia e minori





CAPITOLO 3

FAMIGLIA E MINORI

Che cos'è il ricongiungimento familiare?

Il diritto all'unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei. Il ricongiungimento familiare è l'istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l'ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno. Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:

- i richiedenti asilo/protezione internazionale;
- coloro i quali godono di una protezione temporanea.

Quali sono i familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare?

I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:

- coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
- figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all'espatrio dell'altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana quindi entro i 18 anni di età e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all'ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell'ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l'atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;



- **figli maggiorenni** solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l'invalidità totale della persona;
- **genitori di età inferiore ai 65 anni** solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
- genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell'ascendente per gravi motivi di salute documentati.

Quali sono i requisiti per il ricongiungimento familiare?

Ai fini dell'ottenimento del ricongiungimento familiare allo straniero regolarmente residente in Italia è richiesta la dimostrazione della disponibilità di:

- un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e l'idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza;
- un reddito minimo annuo;
- una assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne.

Per quanto attiene alla disponibilità del reddito, la soglia minima richiesta è parametrata all'importo dell'assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (aggiornamento al 2021).

Assegno sociale – importo per 1 persona	€ 5.983,64
n. 1 familiare da ricongiungere	€ 8.975,46
n. 2 familiari da ricongiungere	€ 11.967,28
n. 3 familiari da ricongiungere	€ 14.959,10
n. 4 familiari da ricongiungere	€ 17.950,92
n. 5 familiari da ricongiungere	€ 20.942,74
n. 6 familiari da ricongiungere	€ 23.934,56

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2021 è pari a € 11.967,28.

Si segnala che è vi saranno delle modifiche all'importo dell'assegno sociale annuo per l'anno 2022. Per ogni aggiornamento visitare il sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale.

Il familiare da ricongiungere dovrà, invece, presentare alle rappresentanze diplomatiche presso il Paese di origine o quello di dimora il proprio passaporto valido e la documentazione attestante i rapporti familiari.



Quali sono i requisiti per fare il ricongiungimento da parte dei titolari di protezione internazionale?

I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l'idoneità abitativa dell'alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.

Come si chiede il ricongiungimento familiare?

La procedura di ricongiungimento familiare prende il via con l'inoltro della domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare presentata dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente per territorio in base alla residenza del richiedente. La domanda deve essere inoltrata in via telematica ed in seguito il richiedente, su appuntamento, dovrà presentare agli uffici dello Sportello Unico la documentazione attestante i requisiti richiesti e la titolarità di un permesso di soggiorno valido.

A seguito del rilascio, il nulla osta sarà inviato con procedura telematica all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in base al Paese di origine o di dimora del familiare da ricongiungere per il rilascio del visto di ingresso.

Giunto in Italia, il familiare ricongiunto deve presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura UTG ai fini della predisposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da inoltrare alla Questura territorialmente competente.

Quanto dura la procedura di ricongiungimento?

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato nel termine di 90 giorni ed ha una validità di 6 mesi. Il visto di ingresso è rilasciato nel termine di 30 giorni, mentre il permesso di soggiorno è rilasciato nel termine di 60 giorni. Appare opportuno specificare che tali termini sono tutti ordinatori e non perentori, pertanto il loro mancato rispetto non comporta né una sanzione per l'Amministrazione procedente né l'automatica accettazione della domanda. Nella prassi, infatti, si riscontra una durata molto più lunga della procedura rispetto a quella prevista dalla normativa.

Cosa si può fare in caso di diniego della domanda di ricongiungimento familiare?

In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno o di visto di ingresso per motivi familiari può



essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d'Appello, in relazione al luogo in cui si trova l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nei primi due casi, quindi, la competenza territoriale sarà individuata in base al luogo in cui si trova la Prefettura UTG o la Questura che ha emesso il decreto impugnato, mentre il provvedimento di diniego di visto di ingresso dovrà essere impugnato avanti al Tribunale ordinario di Roma, poiché l'Amministrazione che adotta l'atto è il Ministero degli Esteri. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione del ricorso ed il Giudice, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all'Amministrazione procedente di adempiere all'istanza presentata, rilasciando il visto, il nulla osta o il permesso di soggiorno inizialmente negato.

Che cos'è la coesione familiare?

Nel concetto di **coesione familiare** rientrano tutti quei casi in cui il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino straniero già presente sul territorio nazionale è necessario per tutelare il diritto all'unità familiare. Tale procedura può considerarsi alla stregua di un ricongiungimento sur place, atteso che nella quasi totalità dei casi è richiesta la dimostrazione della sussistenza dei medesimi requisiti richiesti in caso di ingresso, ma tutta la procedura si svolge in Italia.

Quali sono i casi di coesione con il familiare non europeo già in Italia?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale se:

- è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto da meno di un anno;
- il familiare cittadino straniero è in possesso dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare reddito, abitazione idonea e, ove richiesto, assicurazione sanitaria.

A fronte della sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi è ammessa, quindi, la conversione del permesso di soggiorno già detenuto ed eventualmente anche già scaduto, anche nei casi in cui il titolo di soggiorno non fosse ulteriormente rinnovabile (es. cure mediche, turismo, assistenza minori). Tale procedura trova applicazione, ad esempio, in caso di rilascio di un permesso per cure mediche alla donna per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino: alla scadenza tale titolo di soggiorno non potrà più essere rinnovato, ma la cittadina straniera potrà chiederne la



conversione in un permesso di soggiorno per motivi familiari qualora il marito sia regolarmente residente in Italia e disponga di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.

Nel caso di familiare di rifugiato, la normativa prevede un trattamento estremamente favorevole poiché non è necessario il pregresso possesso di un permesso di soggiorno da convertire, né la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e dell'idoneità alloggiativa.

Quali sono i casi di coesione con il familiare comunitario?

I familiari del cittadino europeo hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo nel Paese membro in cui si trasferisce, al fine di tutelare la libertà di circolazione a lui attribuita e di garantire il suo diritto fondamentale all'unità familiare. La normativa applicabile è contenuta nel D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007. I familiari a cui si estende il diritto in esame sono:

- **figli minori di 21 anni** naturali o legittimi anche adottati del cittadino europeo o del coniuge o del partner
- ascendenti a carico diretti o del coniuge o del partner
- **coniuge**, purché non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata.

Ai fini dell'ingresso è sufficiente che il familiare extraeuropeo di cittadino UE richieda il visto di ingresso in Italia presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di dimora dimostrando il rapporto di parentela, la residenza del familiare in Italia (attestazione dell'iscrizione anagrafica) e, ove richiesto, la vivenza a carico. Sulla base dei medesimi documenti, al cittadino extraeuropeo è rilasciata una carta di soggiorno quinquennale. Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche nel caso in cui il rapporto familiare sia sorto in Italia e, comunque, dopo l'ingresso ad altro titolo sul territorio nazionale del cittadino straniero.

Quali sono i casi di coesione con coniuge o con il familiare di cittadinanza italiana?

Ai familiari extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, in quanto più favorevole rispetto alle disposizioni di cui al Testo Unico Immigrazione, tuttavia in tali casi residuano ancora alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo. In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge o il partner in una convivenza registrata avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.



La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell'accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.

Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al genitore del minore cittadino italiano?

Il genitore di un minore cittadino italiano può ottenere un permesso di soggiorno in ragione della condizione di non espellibilità derivante dalla convivenza con il figlio ovvero un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale. In tal caso il rilascio del titolo di soggiorno prescinde sia dalla pregressa regolarità del soggiorno del genitore sia dalla effettiva convivenza di quest'ultimo con il figlio minore.

Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari?

I titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono svolgere attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza che sia necessario convertire il proprio permesso in altro titolo di soggiorno.

Al venire meno delle condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari – poiché ad esempio il legame familiare non sussiste più – può essere convertito in altro titolo a fronte della sussistenza dei requisiti previsti per legge (lavoro subordinato o autonomo, residenza elettiva, attesa occupazione).

Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al minore con genitori regolari?

Il minore straniero che è presente sul territorio nazionale con uno o entrambi i genitori – oppure con una persona che lo rappresenta legalmente, ad esempio l'affidatario o il tutore – ne segue la condizione giuridica.

Nel caso in cui il genitore o il suo rappresentante legale siano regolarmente residenti sul territorio nazionale al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari sino alla maggiore età. La predetta disciplina trova applicazione in favore sia dei minori che sono entrati in Italia con il ricongiungimento familiare prima dei 14 anni sia dei figli di cittadini stranieri nati in Italia, mentre ne sono esclusi i minori stranieri che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale ormai ultraquattordicenni. In tal caso, infatti, sarà



loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con durata pari a quella del titolo di soggiorno detenuto dal familiare già residente in Italia.

Come funziona il rinnovo alla maggiore età del permesso per motivi familiari?

Al momento del raggiungimento della maggiore età, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di esigenze sanitarie, di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia, una applicazione rigida della predetta normativa escluderebbe tutti quei casi, assai frequenti nella realtà odierna, in cui il giovane appena maggiorenne non abbia ancora reperito una attività lavorativa e non sia, al contempo, iscritto ad un corso di studi universitario o professionalizzante, vanificando, in questo modo, anni di integrazione sul territorio nazionale. Per tale ragioni le prassi amministrative delle singole Questure, armonizzate con la Circolare del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2008, prot. n. 17272/7, si sono orientate verso il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne, ancora a carico dei genitori, a rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, a fronte della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggiativi.

Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?

Per poter contrarre matrimonio in Italia il cittadino straniero deve essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta al matrimonio rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine in Italia. Tale documento serve ad attestare che il cittadino straniero non ha già contratto matrimonio nel proprio Paese di origine, in ragione del divieto di bigamia vigente in Italia, e deve indicare espressamente il suo stato civile (nubile/celibe, vedovo o divorziato) ed il nome del futuro coniuge. Il documento deve essere legalizzato presso la Prefettura UTG, salvo i casi di esenzione previsti per gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.). A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione. Il cittadino straniero può contrarre matrimonio anche se privo di un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel caso in cui i coniugi o i testimoni non comprendano la lingua italiana dovrà essere presente, su incarico degli sposi, un interprete.



Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia per un titolare dello status di rifugiato?

Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L'ACNUR provvede alla vidimazione dell'atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita. A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.

Con Circolare del 12 gennaio 2022 il Ministero dell'Interno ha precisato che per i rifugiati è possibile, altresì, ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di ostatività a contrarre il matrimonio o unione civile.

Cosa accade se l'autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio?

Qualora l'autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio – ad esempio per ragione di differenze religiose tra i coniugi – il Comune rifiuterà le pubblicazioni di matrimonio. In tal caso sarà necessario chiedere al Tribunale ordinario, Volontaria Giurisdizione, l'accertamento del diritto a contrarre matrimonio. In accoglimento a tale richiesta il Giudice ordinerà le pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato trascorsi i termini di legge.

Cosa sono le unioni civili?

Le unioni civili sono state introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 e si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed entrambi hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.

L'unione civile non può essere costituita nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o unita con altra persona. In caso di scioglimento dell'unione



civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione. Ai fini della celebrazione di una unione civile il cittadino straniero dovrà essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta alla celebrazione dell'unione civile rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.

Nel caso in cui tale nulla osta non possa essere richiesto, in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla celebrazione di una unione civile tra persone dello stesso sesso hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.

Cosa sono le convivenze di fatto?

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, né tra loro né con altre persone. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno. Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. Pertanto solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno potranno accedere a tale istituto poiché l'iscrizione anagrafica è subordinata alla regolarità del soggiorno. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla registrazione anagrafica di una convivenza di fatto hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.

Che cos'è la speciale autorizzazione al soggiorno rilasciata dal Tribunale per i Minorenni?

Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore. La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a



fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l'età e le condizioni di salute del minore.

La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l'allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche. Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori.

Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l'istituto della coesione familiare.





Capitolo 4

Cittadinanza italiana





CAPITOLO 4

CITTADINANZA ITALIANA

Cosa comporta l'acquisto della cittadinanza italiana?

L'acquisto della cittadinanza italiana comporta l'acquisizione di tutti i diritti ed i doveri previsti per i cittadini italiani. L'acquisto della cittadinanza italiana comporta automaticamente l'acquisto della cittadinanza dell'Unione Europea.

Chi acquista la cittadinanza italiana per nascita?

Sono cittadini italiani per nascita i figli di almeno un genitore di cittadinanza italiana.

Ai fini della trasmissione della cittadinanza non è sufficiente il mero legame biologico ma è necessario che il figlio venga legalmente riconosciuto.

Se il riconoscimento tardivo avviene durante la minore età, il figlio riconosciuto acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Se il riconoscimento tardivo avviene dopo il compimento della maggiore età, il figlio riconosciuto può dichiarare entro un anno dal riconoscimento di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Come funziona il caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti in linea retta di un cittadino italiano?

I discendenti in linea retta di un cittadino italiano possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se dimostrano che nessuno dei propri ascendenti ha rinunciato espressamente alla cittadinanza. Se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità devono chiedere l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poi presentare all'Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza. In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza fino al termine della procedura.

Se sono all'estero la procedura deve essere svolta per il tramite della rappresentanza consolare.



Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza italiana per nascita in Italia (cd. ius soli)?

È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.

È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.

È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l'acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.

Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio è regolato dall'art. 5 L. 91/1992. Il coniuge di cittadino italiano puo' richiedere la cittadinanza italiana se dalla data del matrimonio sono trascorsi almeno due anni (se la coppia risiede in Italia) oppure tre anni (se la coppia risiede all'estero), senza che sia intervenuta separazione legale o scioglimento del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli della coppia.

Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?

La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione.

Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:

- 1) Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
- 2) Carta di identità italiana;
- 3) Passaporto;
- 4) Permesso di soggiorno;
- 5) Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
- 6) Atto integrale di matrimonio
- 7) Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro
- 8) Certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
- 9) Documento di identità del coniuge.



La domanda è valutata direttamente dalla Prefettura del luogo in cui risiede il richiedente.

Quali sono i reati che impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?

Impedisce l'acquisto della cittadinanza per matrimonio la condanna per un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro I, Titolo I, capi I-III del Codice Penale. Nel caso di procedimento penale pendente per uno di questi reati, la domanda di cittadinanza rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.

Impedisce l'acquisto della cittadinanza la condanna (inclusa la sentenza di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per un delitto non colposo per la quale la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Impedisce l'acquisto della cittadinanza la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno riportata all'estero se la condanna è stata riconosciuta in Italia.

La domanda può in ogni caso essere respinta per "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica".

Quanti anni di residenza in Italia servono per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall'art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:

- 10 anni per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- 5 anni per i titolari di protezione internazionale e gli apolidi residenti in Italia;
- 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano;
- 3 anni per i cittadini comunitari o non comunitari il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano;
- 3 anni per i cittadini comunitari e non comunitari nati in Italia.

La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non può essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall'Italia.



Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione.

Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:

- 1) Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
- 2) Carta di identità italiana;
- 3) Passaporto;
- 4) Permesso di soggiorno;
- 5) Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
- 6) Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro
- 7) La certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
- 8) Documentazione relativa ai redditi.

La domanda è valutata dal Ministero dell'Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.

Qual è il limite di reddito necessario per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:

- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.

È possibile richiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?

Sì, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).



È necessario conoscere la lingua italiana per chiedere la cittadinanza italiana?

A seguito dell'approvazione della L. 132/2018, è richiesta la dimostrazione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I richiedenti che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione o non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti a depositare il titolo di studio conseguito presso un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure a produrre apposita certificazione.

È possibile ottenere la cittadinanza italiana in presenza di condanne penali?

Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio è previsto che la riabilitazione faccia cessare l'effetto preclusivo della condanna. Nel caso di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione non esiste un elenco di reati ostativi ma è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato prima della presentazione della domanda. Occorre tenere ben presente che la valutazione sulla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente, quindi l'Amministrazione, anche in caso di riabilitazione, potrà tenere conto del fatto storico della commissione del reato.

Cosa si deve fare in caso di cambio residenza nel corso della procedura?

È sempre necessario comunicare all'Amministrazione i mutamenti di residenza.

Qual è il termine per la conclusione della procedura?

A seguito dell'entrata in vigore della L. 173/2020, le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 devono essere definite entro 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. Per le domande presentate in precedenza il termine per la conclusione della procedura rimane di 48 mesi.

È possibile conoscere lo stato della procedura?

Sì, occorre collegarsi al sito del Ministero dell'Interno ed accedere tramite SPID alla propria area riservata. Nella sezione "visualizza lo stato della domanda" è possibile controllare l'avanzamento della pratica e nella sezione



"comunicazioni" è possibile prendere visione di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Inoltre gli interessati, anche tramite l'assistenza di un avvocato, possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci. interno.it.

Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?

I figli minorenni di chi acquista la cittadinanza italiana acquistano la cittadinanza italiana se conviventi. La convivenza deve essere stabile ed effettiva, opportunamente attestata con idonea documentazione come l'iscrizione anagrafica. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva fisicamente con esso a seguito di separazione o divorzio, purché continui a sussistere uno stabile rapporto familiare.

Come funziona l'acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno per chi è nato in Italia?

Il cittadino straniero nato in Italia può fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all'ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell'iscrizione anagrafica ma l'interessato può provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia. Il Comune di residenza ha l'obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.

Quanto costa presentare la domanda di cittadinanza?

Per presentare la domanda di cittadinanza occorrono una marca da bollo telematica da euro 16,00 ed il versamento di euro 250 (mod. 451) sul c/c n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94". Il versamento del contributo è previsto per tutte le istanze di elezione, acquisto, riacquisto e concessione della cittadinanza.



Come funziona l'acquisto della cittadinanza italiana per adozione?

I minori adottati da cittadino italiano acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.

I maggiorenni adottati da cittadino italiano possono ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza.

Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza per "beneficio di legge"?

Acquistano la cittadinanza italiana per "beneficio di legge" coloro che abbiano almeno un genitore o un nonno di cittadinanza italiana per nascita se:

- prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano dichiarando preventivamente di volere poi acquistare la cittadinanza italiana;
- assumano un impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente in Italia da due anni e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni.

Quali sono i casi di revoca della cittadinanza italiana?

La legge n. 132/2018 ha introdotto la revoca della cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, naturalizzazione o a seguito di dichiarazione di elezione al diciottesimo anno di età per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento costituzionale. La revoca è adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

Cosa fare in caso di diniego della richiesta di cittadinanza?

Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per naturalizzazione è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per matrimonio è possibile presentare ricorso alla sezione sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale del Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.



Che cos'è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?

Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).





Capitolo 5

Diritto alla salute





CAPITOLO 5

DIRITTO ALLA SALUTE

Cos'è il diritto alla salute?

La salute è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di salute che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua etnia, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale.

Cos'è il Servizio Sanitario Nazionale?

Il **SSN** è un sistema pubblico di carattere universalistico che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini e a coloro che sono equiparati ai cittadini italiani, finanziato attraverso la fiscalità generale (tasse), le entrate dirette (ticket sanitari) e le prestazioni a pagamento.

A cosa dà diritto l'iscrizione al SSN?

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

- avere un medico di famiglia o pediatra;
- ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali;
- assistenza farmaceutica;
- visite mediche generali in ambulatorio;
- visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- vaccinazioni;
- esami del sangue;
- radiografie;
- ecografie;
- medicine;
- assistenza riabilitativa e per protesi;
- altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.



Quali sono i cittadini non comunitari che hanno l'obbligo di essere iscritti al SSN?

Sono iscritti tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e coloro che hanno chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno.

Quali sono i permessi di soggiorno per i quali è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN?

- per lavoro subordinato (anche stagionale);
- per lavoro autonomo;
- per motivi famigliari;
- per asilo politico e per richiesta di asilo (protezione internazionale);
- per motivi umanitari (art. 20 c. 1 T.U. Immigrazione misure straordinarie di accoglienza;
- per eventi eccezionali; art. 40 c. 1 T.U. Immigrazione stranieri regolari ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano ad altro titolo l'erogazione di prestazione sanitarie);
- per motivi di protezione sociale ex art. 18 c. 1 T.U. Immigrazione;
- per cure mediche se rilasciato ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. d) T.U. Immigrazione nei casi di divieto di espulsione per la donna in stato di gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino;
- per cure mediche se rilasciato ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. d-bis) T.U. Immigrazione nei casi di divieto di espulsione per degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
- per minore età se rilasciato ai sensi dell'art. 19, c. 2 lett. a) T.U. Immigrazione nel caso di divieto di espulsione del minore;
- titolari di carta blu UE rilasciata ex art. 27 quater (T.U. Immigrazione) ai lavoratori altamente qualificati;
- per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza;
- per residenza elettiva solo se sono titolari di pensione contributiva italiana.

Sono iscritti al SSN i famigliari a carico di coloro che sono obbligatoriamente iscritti?

Sì, i famigliari a carico dei soggetti che sono obbligati ad essere iscritti al SSN sono iscritti a loro volta al SSN.



È iscritto al SSN il figlio minore del cittadino straniero iscritto?

Sì, è iscritto obbligatoriamente. In ogni caso in attesa dell'iscrizione, ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I cittadini stranieri non comunitari regolari che non sono obbligati ad essere iscritti al SSN devono avere una copertura sanitaria?

Sì, i cittadini che non sono obbligati ad essere iscritti al SSN devono avere una polizza assicurativa per le spese sanitarie oppure possono effettuare una iscrizione volontaria al SSN.

Quali sono i cittadini non comunitari che possono effettuare l'iscrizione volontaria al SSN?

Possono effettuare l'iscrizione volontaria i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; coloro che sono collocati alla pari (in questo solo caso anche per periodi inferiori ai tre mesi) ed i genitori ultrasessantacinquenni di stranieri regolarmente soggiornanti.

Come viene effettuata l'iscrizione volontaria al SSN?

Si effettua con il pagamento di un contributo che è calcolato in percentuale al reddito percepito e non può mai essere inferiore all'importo minimo di € 387,34. È valida anche per i famigliari a carico. Gli studenti privi di reddito e senza famigliari a carico ed i soggetti collocati alla pari pagano una quota di € 149,77.

Quali sono i cittadini non comunitari regolari che pur lavorando in Italia non sono obbligati ad iscriversi al SSN?

Non sono obbligati coloro che possiedono un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27 T.U. Immigrazione in particolare lettere:

- a) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia...);
- i) (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti);



q) (giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia) se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Ovviamente questi soggetti ed i loro famigliari a carico se non sono iscritti al SSN devono possedere una copertura assicurativa (polizza sanitaria) per loro e per i famigliari a carico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Il titolare di permesso di soggiorno per volontariato può iscriversi al SSN?

Il titolare di permesso di soggiorno per volontariato ha l'obbligo di polizza sanitaria.

Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica può iscriversi al SSN?

Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica può scegliere se stipulare una polizza sanitaria oppure puo' essere iscritto al SSN dall'ente con cui lo straniero ha stipulato la convenzione.

Il titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva può iscriversi al SSN?

Chi ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di un visto di ingresso per residenza elettiva deve stipulare una polizza assicurativa. Lo straniero che ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché è titolare di una pensione percepita in Italia deve essere iscritto al SSN.

Ci sono degli stranieri regolari che non possono iscriversi al SSN?

Sì, sono gli stranieri che effettuano dei soggiorni di breve durata inferiore ai tre mesi (tranne che i soggetti cd. alla pari) e coloro che hanno un titolo di soggiorno per cure mediche. Si ricorda che alla donna in gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino viene rilasciato un permesso per "cure mediche" che invece consente l'iscrizione al SSN.

Quali sono le tipologie di permessi di soggiorno per cure mediche?

1) Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato a chi ha un visto di ingresso per cure mediche. Il medesimo permesso di soggiorno viene rilasciato all'accompagnatore. Per ottenere un visto di ingresso ed



un successivo permesso di soggiorno per cure mediche lo straniero deve possedere: la dichiarazione della struttura italiana prescelta che indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura e della degenza, l'attestazione del deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presunto delle prestazioni richieste (almeno il 30%); la disponibilità in Italia di risorse a copertura delle intere spese sanitarie, vitto, alloggio e rimpatrio sia del soggetto che dovrà essere curato che dell'eventuale accompagnatore; la certificazione sanitaria del Paese di origine, tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano, che attesti la patologia.

- 2) Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato agli stranieri che si trovano già sul territorio nazionale e che versano in condizione di salute di particolare gravità tali da determinare un grave rischio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine. Le condizioni di salute devono essere accertate da idonea documentazione rilasciata una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale. Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni.
- 3) Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla donna in gravidanza e fino al compimento dei sei mesi di vita del figlio. Stesso tipo di permesso viene rilasciato anche al marito convivente e padre del bambino.

Lo straniero irregolarmente presente sul territorio ha diritto all'assistenza sanitaria?

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;



e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e bonifica dei relativi focolai.

Cosa si intende per cure urgenti ed essenziali?

Le cure urgenti sono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Le cure essenziali sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche che non erogate nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

Lo straniero irregolarmente presente sul territorio quando accede alle strutture sanitarie deve essere segnalato all'autorità di pubblica sicurezza?

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità amministrativa salvo il caso di referto obbligatorio (es. ferita da arma da fuoco) in cui dovrà essere effettuata la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Cosa deve fare lo straniero senza possibilità di iscriversi al SSN per ottenere l'assistenza sanitaria?

Lo straniero irregolarmente presente sul territorio per ottenere l'assistenza sanitaria deve rivolgersi presso i centri I.S.I. istituiti presso l'A.S.L. e chiedere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Cos'è il codice STP (straniero temporaneamente presente)?

Il codice STP è il codice regionale rilasciato allo straniero irregolare dalle A.S.L, dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici Universitari, dagli IRCCS e dai centri ISI con una validità di sei mesi (rinnovabile) che dà il diritto all'assistenza sanitaria (urgente ed essenziale) e permette allo straniero di accedere alle prestazioni sanitarie.

Come viene rilasciato il codice STP?

L'asl/struttura sanitaria che rilascia il codice domanda le generalità del cittadino straniero e la nazionalità. Se lo straniero non esibisce un documento di identità è sufficiente la dichiarazione delle generalità da parte dell'assistito. I dati registrati dall'ASL sono riservati e possono essere comunicati solo su richiesta scritta dell'autorità giudiziaria.

Lo straniero può altresì effettuare una dichiarazione di indigenza.



A cosa serve il codice STP?

- Ottenere le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (es. medicina generale, SERT, DSM, Consultori famigliari);
- per le prestazioni di urgenza erogate al Pronto Soccorso;
- per le prestazioni a tutela della gravidanza e maternità;
- per ottenere i vaccini obbligatori;
- per ottenere le prestazioni erogabili in esenzione in presenza di patologie croniche.

Con il codice STP lo straniero deve pagare un ticket?

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Il cittadino straniero comunitario deve iscriversi al SSN?

Il cittadino straniero comunitario che soggiorna in Italia per periodi inferiori ai 90 giorni fruisce dell'assistenza sanitaria gratuita dietro esibizione della tessera TEAM (Tessere Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal Paese d'origine.

Quali sono i cittadini comunitari che devono iscriversi al SSN?

Sono obbligati ad iscriversi al SSN i cittadini comunitari che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato anche a termine; coloro che stanno svolgendo un lavoro autonomo; i familiari comunitari a carico di costoro; i familiari extracomunitari a carico, regolarmente soggiornanti, non altrimenti iscritti e coloro che svolgono lavoro subordinato stagionale.

Il cittadino comunitario che non lavora e soggiorna per un periodo superiore ai 90 giorni ha diritto all'iscrizione al SSN?

Il cittadino comunitario ha diritto all'assistenza sanitaria ed è iscritto al SSN se è disoccupato ed è iscritto alle liste dei centri per l'impiego oppure se è iscritto ad un corso di formazione professionale.



Il cittadino comunitario iscritto allo schedario della popolazione temporanea è iscritto al SSN?

Non è iscritto al SSN e per le prestazioni sanitarie utilizzerà la tessera TEAM del Paese d'origine (es. studenti, lavoratori distaccati).

Il cittadino comunitario indigente senza tessera TEAM ha diritto all'assistenza sanitaria?

I cittadini comunitari non iscritti ad alcuna anagrafe comunale, che nel paese di origine non sono assistiti dal servizio sanitario nazionale, che si trovano in una condizione di fragilità sociale ed in stato di indigenza e che non possiedono i requisiti per essere iscritti al SSN hanno diritto alle prestazioni sanitarie urgenti e comunque essenziali.

Cosa deve fare il cittadino comunitario indigente senza tessera TEAM per ottenere l'assistenza sanitaria?

Il cittadino comunitario deve essere in possesso della tessera ENI (Europeo non iscritto) che deve essere richiesta presso l'ASL dove si autocertificherà l'assenza dei requisiti assistenziali nel Paese di origine e la condizione di indigenza.

Il detenuto straniero ha diritto all'iscrizione al SSN?

In Italia chiunque sia detenuto è obbligatoriamente iscritto al SSN ed è irrilevante la nazionalità o il possesso di un titolo di soggiorno.

Chi è in regime di semilibertà o in affidamento in prova (ai servizi sociali e non; in regime di detenzione domiciliare o sta scontrando una misura alternativa in quanto affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria) è obbligatoriamente iscritto al SSN per il periodo in cui sconta la pena.

Il minore straniero non accompagnato ha diritto all'iscrizione al SSN?

Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale.



Come si iscrive il minore straniero non accompagnato al SSN?

In Italia chiunque intenda iscriversi al SSN deve possedere il codice fiscale. Se il minore **possiede** il codice fiscale l'iscrizione viene effettuata immediatamente.

Se il minore **non possiede** il codice fiscale può essere iscritto con il codice STP (straniero temporaneamente presente) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto).

In Piemonte esiste la circolare regionale del 28/5/2015 prot. 10717 che stabilisce che per il minore irregolarmente presente si può richiedere il codice fiscale direttamente all'A.S.L.



Capitolo 6

Allontamento dall'italia





CAPITOLO 6

ALLONTAMENTO DALL'ITALIA

Quali sono i casi di respingimento?

Esistono due tipologie di respingimento:

- il respingimento immediato, di competenza della polizia di frontiera, nei confronti di chi si presenta ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla normativa italiana per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- il respingimento differito, di competenza del questore, nei confronti di chi - presentatosi ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge per l'ingresso nel territorio dello Stato - sia stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso e chi, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, venga fermato all'ingresso o subito dopo.

Nessuna forma di respingimento può essere disposta nei confronti dello straniero che abbia richiesto protezione internazionale o umanitaria.

Quali sono i casi di espulsione?

Le espulsioni si dividono in provvedimenti di natura giudiziaria e amministrativa. Le espulsioni amministrative possono essere emesse dal Ministero dell'Interno - per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo - oppure dal Prefetto. I provvedimenti del Prefetto, di gran lunga i più ricorrenti, si articolano in espulsioni conseguenti all'irregolarità dell'ingresso, all'irregolarità del soggiorno, al mancato adempimento di un precedente ordine di allontanamento, al rientro illegale in Italia e alla pericolosità sociale. Le espulsioni giudiziali - emesse cioè da un'autorità giudiziaria - si dividono in provvedimenti adottati a titolo di misura di sicurezza, di sanzione sostitutiva e di misura alternativa alla detenzione.

Quali sono le categorie per cui è vietata l'espulsione?

Lo straniero a rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, di tortura, o di rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto da tali pericoli non può essere espulso né respinto in alcun caso.



Nemmeno può essere espulso lo straniero il cui rimpatrio violerebbe il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, salve le ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute. A tale fine si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

In nessun caso i minori stranieri non accompagnati posso essere respinti alla frontiera.

Non possono essere espulsi (tranne che per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo):

- i minori;
- i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana;
- le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, unitamente al marito convivente.

Come avviene l'esecuzione dell'espulsione?

Il provvedimento di espulsione consiste in un atto scritto, motivato e tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario ed è immediatamente esecutivo, Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione dell'espulsione ma occorre una decisione del giudice.

L'espulsione è eseguita con accompagnamento alla frontiera cioè la persona viene portata nel paese di origine dalla Polizia. Questo avviene a mezzo della forza pubblica in caso di prevenzione del terrorismo, in presenza di un rischio di fuga, quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, qualora - senza un giustificato motivo - lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria o una delle misure associate o alternative al trattenimento, nei casi di espulsione giudiziaria e se lo straniero non ha richiesto un termine per l'allontanamento volontario. Nei rari casi in cui non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, lo straniero può chiedere al Prefetto la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, compreso tra 7 e 30 giorni.



Cosa sono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.)?

Quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie – tra le quali rientrano la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti sulla sua identità o nazionalità oppure di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo – il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il più vicino Centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R., già C.I.E., Centro di identificazione ed espulsione).

Attualmente in Italia esistono 10 C.P.R. situati a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d'Isonzo (GO), Macomer (NU), Milano, Palazzo San Gervasio (PZ), Roma e Torino.

Come avviene il trattenimento presso il C.P.R.?

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per una misura alternativa - consegna del passaporto, obbligo di dimora e obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica - il questore dispone il trattenimento dello straniero con provvedimento scritto, motivato e tradotto in lingua conosciuta dal destinatario.

Il trattenimento è misura limitativa della libertà personale e quindi deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria, dopo la verifica dei presupposti di legge.

A tal fine il questore del luogo in cui si trova il Centro trasmette copia degli atti al giudice di pace entro le 48 ore dall'inizio del trattenimento.

Il giudice provvede sulla richiesta di convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, in caso contrario il trattenimento deve cessare. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Se il giudice non convalida la misura, lo straniero deve essere liberato.

La durata massima del trattenimento è pari a 90 giorni, che aumentano a 120 nel caso di straniero cittadino di un Paese con il quale l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Quali sono i casi di trattenimento del richiedente della protezione internazionale?

Il richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine di vedere esaminata la sua domanda, ma soltanto nelle ipotesi specifiche previste dalla legge, e sempre previa valutazione di ogni singolo caso



concreto. Lo straniero che presenta domanda di protezione internazionale in stato di libertà è trattenuto se:

- ha commesso reati particolarmente gravi (crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità);
- è destinatario di un decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo o pericolosità sociale;
- costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- esiste il rischio di fuga;
- si trova già in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) e sussistono fondati motivi di ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione.

Il provvedimento con cui è disposto il trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) è adottato per iscritto dal Questore e, al pari delle eventuali proroghe del trattenimento, deve essere convalidato dal Tribunale territorialmente competente. Il trattenimento del richiedente protezione internazionale non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esame della sua domanda, e comunque non oltre la durata complessiva massima di 12 mesi.

Il richiedente protezione internazionale può essere altresì trattenuto quando sia necessario determinare o verificare la sua identità o la sua cittadinanza. In tal caso il trattenimento è disposto in apposite strutture per il tempo strettamente necessario, e comunque per non più di 30 giorni. Se in questo periodo non è stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto in un C.P.R. per un periodo massimo di 180 giorni.

La domanda di protezione internazionale del richiedente trattenuto è esaminata in via prioritaria e sottoposta a procedura accelerata. Nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente trattenuto può presentare ricorso entro il termine ridotto di 15 giorni dalla notifica della decisione, e rimane nel C.P.R. sino all'adozione del provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale sulla sospensione o meno della decisione, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a permanere sul territorio italiano in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

Come avviene il trattenimento del richiedente la protezione internazionale?

Il richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine di vedere esaminata la sua domanda, ma soltanto nelle ipotesi specifiche previste dalla legge, e sempre previa valutazione di ogni singolo caso concreto.



Lo straniero che presenta domanda di protezione internazionale in stato di libertà è trattenuto se:

- ha commesso reati particolarmente gravi (crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità);
- è destinatario di un decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo o pericolosità sociale;
- costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- esiste il rischio di fuga.

Se lo straniero già trattenuto presso un C.P.R. avanza istanza di protezione internazionale, lo stesso rimarrà trattenuto qualora la domanda venga ritenuta unicamente finalizzata a ritardare o impedire la procedura di rimpatrio. La convalida, e le successive proroghe, del decreto di trattenimento spettano al tribunale in composizione monocratica.

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esame della sua domanda, e comunque non oltre la durata complessiva massima di 12 mesi.

Come fare per impugnare il respingimento?

Sebbene il cd. Codice frontiere Schengen preveda che "Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale" (art. 13, par. 3, Regolamento CE n. 562/06), non esiste nella normativa nazionale alcuna disposizione in merito all'impugnazione dei provvedimenti in materia di respingimento. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (17.6.13, n. 15115), il respingimento differito adottato dal Questore deve essere impugnato nel termine di 30 giorni dalla notifica davanti al Tribunale ordinario territorialmente competente.

Secondo la migliore dottrina i decreti di respingimento immediato ricadrebbero invece nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R.).

Come avviene il respingimento?

Il provvedimento di respingimento deve essere sottoposto alla procedura di convalida giudiziaria, in analogia con le misure dell'accompagnamento immediato alla frontiera e del trattenimento. Il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice di Pace entro le 48 ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice provvede sulla richiesta di convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, in caso contrario il provvedimento perde efficacia. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Il destinatario del respingimento non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.



Come fare per impugnare l'espulsione?

Il ricorso avverso un decreto di espulsione prefettizio deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che l'ha disposto. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche in cui versa.

La prefettura che ha emesso l'atto può stare in giudizio personalmente o mediante funzionari appositamente delegati.

Il giudizio è definito entro 20 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza non appellabile, ma sottoposta unicamente a ricorso per Cassazione.

Nel ricorso è possibile chiedere al giudice di sospendere in via cautelare l'esecuzione dell'espulsione per evitare che il destinatario sia allontanato prima della decisione. Se l'istanza di sospensione viene accolta, lo straniero può rimanere in Italia fino al termine del ricorso.

Come funziona il divieto di reingresso?


Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Il divieto opera per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni.

Nel caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, il divieto di reingresso può essere revocato su istanza dello straniero, a condizione che lo stesso fornisca la prova di avere tempestivamente lasciato il territorio nazionale.

Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Allo straniero che, già denunciato per tale reato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni.







Sezione 2

Lavorare in Italia

Capitolo 7 | Procedure per i lavoratori ed i datori di lavoro

Capitolo 8 | Principali contratti di lavoro


Capitolo 9 Prestazioni sociali e INPS





Capitolo 7

Procedure per i lavoratori ed i datori di lavoro





CAPITOLO 7

PROCEDURE PER I LAVORATORI ED I DATORI DI LAVORO

Come si entra in Italia per lavoro?

I cittadini non comunitari possono entrare in Italia per lavorare ed ottenere a questo fine un regolare permesso di soggiorno, solo nell'ambito di specifiche procedure e previo ottenimento di specifico visto.

I permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere rilasciati per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per lavoro stagionale pluriennale, per lavoro autonomo.

Il numero degli stranieri che può entrare in Italia per motivi lavorativi è fissato da specifici provvedimenti (c.d. "decreti flussi").

La legge disciplina il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, fissando le condizioni e i requisiti necessari per ottenerli, nonché le modalità operative per richiederli.

Quando i decreti flussi non vengono emanati o se i posti previsti sono esauriti, non è possibile entrare in Italia in maniera regolare per lavoro. Questi decreti, generalmente, prevedono che il lavoratore non sia già in Italia e che venga dunque "chiamato" dal datore di lavoro che richiede una autorizzazione all'assunzione.

Che cos'è il "decreto flussi" e cosa sono le quote di ingresso? (lavoro subordinato-stagionale)

I c.d. "decreti flussi" sono emanati periodicamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato dell'occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati concernenti l'effettiva richiesta di lavoro forniti dall'Anagrafe Informatizzata, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nei decreti sono previste delle quote numeriche di lavoratori ammessi all'ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro subordinato e/o stagionale e/o autonomo nel corso dell'anno. I "decreti flussi" possono indicare quote numeriche generiche (es: sono



ammessi all'ingresso 2000 lavoratori) oppure specificare il tipo di lavoratore (es: solo colf e badanti) o, ancora, prevedere quote specifiche di lavoratori provenienti da un determinato paese (es: 2000 lavoratori nigeriani). Le quote vengono ripartite in base alle aree regionali e provinciali.

Qual è la procedura per entrare in Italia col "decreto flussi"?

La procedura per entrare in Italia con il decreto flussi è, generalmente, prevista nello stesso e può variare da un decreto all'altro. Tutte le procedure di presentazione delle domande, sono ora gestite per via telematica. Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito apposito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it) https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e munirsi di tutti i documenti relativi al lavoratore che intende assumere e al rapporto di lavoro (dati anagrafici e documenti di identità, tipo contratto di lavoro, orario, inquadramento, eventuali documenti relativi all'alloggio). Il datore di lavoro può accedere alla procedura autonomamente oppure avvalendosi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica.

Dopo la registrazione sul sito, il datore di lavoro dovrà compilare il modulo specifico relativo al tipo di ingresso per lavoro che lo interessa e predisporlo per l'invio. I decreti flussi, generalmente, stabiliscono una data e un orario specifico a partire dal quale le domande possono essere inviate (c.d. "Click day"). Le domande vengono valutate in ordine cronologico.

Se la domanda rientra nelle quote il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta verrà emessa l'autorizzazione all'ingresso (c.d. nulla osta all'ingresso).

Cosa deve fare il lavoratore dopo aver ottenuto il nulla osta?

Il lavoratore, ricevuto il nulla osta all'ingresso, dovrà entro 90 giorni richiedere all'autorità consolare italiana nel proprio paese di origine, il visto di ingresso. La normativa in tema di ingresso e soggiorno prevede che una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia il lavoratore dovrà presentarsi entro 8 giorni alla Questura dell'area in cui andrà a lavorare per richiedere il permesso di soggiorno. In realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. Tale registrazione in concreto avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L'appuntamento può essere richiesto via mail, o essere addirittura già trasmesso dal SUI a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l'Accordo



di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi).

Cosa accade se il datore di lavoro diventa indisponibile durante la procedura di ingresso del lavoratore?

Se il datore di lavoro si rende indisponibile prima della consegna del nulla osta, la domanda decade e il lavoratore non potrà fare ingresso in Italia. Se il datore di lavoro si rende indisponibile dopo il rilascio del nulla osta e l'ingresso in Italia del lavoratore, il lavoratore si può rivolgere ad un legale, anche presso il sindacato. Il lavoratore potrebbe ottenere a seconda dei casi un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare?

È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- lavoro stagionale (per attività stagionali);
- motivi familiari;
- richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta);
- protezione sussidiaria;
- asilo politico;
- apolidia;
- attesa occupazione;
- studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali);
- permesso soggiorno UE di lungo periodo;
- permesso per titolari carta Blu UE;
- residenza elettiva;
- assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
- permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso);
- per calamità (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
- per atti di particolare valore civile (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
- protezione speciale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);



• casi speciali/protezione sociale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro).

I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l'effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l'emanazione di un decreto flussi).

Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. La procedura per richiedere la conversione è telematica, il SUI della prefettura https://nullao-stalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.

Quali sono le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro?

All'atto dell'assunzione (almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa), in caso di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione unica per via telematica al centro per l'impiego territorialmente competente. Tale comunicazione, chiamata UNILAV, sostituisce tutte le precedenti comunicazioni a Questura, INPS, Centro per l'impiego (per il lavoro subordinato non è, dunque, più prevista la stipula del Contratto di Soggiorno). Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, proroga o risoluzione dello stesso.

Quali sono i documenti necessari per l'assunzione del lavoratore?

Ai fini dell'assunzione è necessario produrre:

- un documento d'identità in corso di validità (passaporto del paese d'origine o carta identità italiana o UE);
- permesso di soggiorno valido o se in fase di rinnovo vecchio permesso e ricevuta richiesta rinnovo;
- codice fiscale.

Si può lavorare con la ricevuta del primo rilascio del permesso di soggiorno?

Sì, l'art. 5 c.9 bis del T. U. Immigrazione prevede che possa lavorare chi ha richiesto il permesso di soggiorno e sia in attesa del rilascio.



Si può lavorare con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?

Sì, è possibile lavorare ed anche essere assunti a condizione che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo.

Si può lavorare con la ricevuta di conversione del permesso di soggiorno?

Sì, è possibile lavorare anche nel periodo in cui è stata richiesta la conversione del permesso se sia il permesso precedente che quello che si richiede consentono lo svolgimento di attività lavorativa.

Come funziona il rilascio ed il rinnovo del permesso per attesa occupazione?

La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore non comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita del permesso di soggiorno.

Il cittadino straniero che resti senza lavoro può alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura competente. Per potere ottenere il rilascio è importante che il cittadino straniero si sia iscritto nelle liste del Centro dell'Impiego della propria area di residenza quando ha perso il lavoro.

L'iscrizione va allegata alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione che si presenta con il kit postale.

Il permesso per attesa occupazione viene generalmente concesso per la durata massima di un anno. Tuttavia il rinnovo è possibile per un periodo anche superiore all'anno, se il lavoratore è parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti in relazione al numero dei componenti (si fa riferimento al reddito richiesto per il ricongiungimento familiare). In questo caso bisogna inviare tutti i documenti relativi al nucleo familiare e ai rapporti di lavoro dei suoi componenti.

Quali categorie di lavoratori possono fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (art. 27)?

I lavoratori che rientrano in speciali categorie previste dall'art. 27 del T. U. Immigrazione, possono entrare in Italia senza bisogno che venga emanato



un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi. Si tratta dei lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:

- Dirigenti/personale altamente specializzato dipendenti della società distaccante, da almeno 6 mesi che vengono assunti dalla società distaccataria in Italia. Il contratto può essere prorogato sino a 5 anni ed è possibile che il lavoratore sia poi assunto dalla azienda italiana.
- Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche. L'ingresso è autorizzato per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto. Può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni.
- Docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. L'istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere, operanti da almeno 5 anni in Italia e che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione del MIUR. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
- Professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici. È possibile l'assunzione anche senza limiti di tempo.
- Traduttori e interpreti. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
- Lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcarsi su navi italiane, I relativi visti d'ingresso per lavoro subordinato sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate. Per la richiesta di visto i lavoratori marittimi devono
 presentare, oltre al documento di viaggio in corso di validità, anche una
 copia del contratto di appalto tra la società straniera e l'armatore italiano, il certificato di iscrizione della nave nel Registro Internazionale e
 la richiesta della società armatrice documentata con contratto di lavoro
 nominativo.
- Collaboratori familiari aventi in corso all'estero, e da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti all'estero, ma che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'istanza può essere presentata solo da un cittadino italiano o europeo. Il cittadino extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l'ingresso, si dovesse interrompere.
- Persone che entrano con visto per vacanze lavoro dagli stati con cui è stata sottoscritta una specifica convenzione che, attualmente, sono: Ca-



- nada, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Per prestazioni di lavoro della durata massima di 3 mesi per ciascun rapporto di lavoro, in un arco temporale che varia da 6 mesi sino ad 1 anno a seconda della convenzione di riferimento.
- Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. La struttura sanitaria che presenta l'istanza deve essere accreditata presso la Regione. Prima di presentare l'istanza è necessario attivarsi presso il ministero della Salute, per ottenere l'equipollenza del titolo di studio da infermiere.
- I lavoratori dello spettacolo. I datori di lavoro devono richiedere il nulla osta alla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Sarà cura dello stesso Ufficio inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Gli sportivi per i quali le società sportive devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, la Dichiarazione Nominativa di Assenso del CONI. Sarà cura dello stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Qual è la procedura di ingresso dei lavoratori al di fuori delle quote (art. 27)?

Per questi lavoratori i datori di lavoro italiani o stranieri titolari di permesso di soggiorno possono presentare la domanda di rilascio del nulla osta, durante l'intero corso dell'anno senza attendere che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi.

Per il rilascio del nulla osta è sempre competente lo Sportello Unico Immigrazione ma con procedure e modulistiche diverse a seconda della categoria. Anche in questo caso il datore di lavoro deve registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e poi compilare ed inviare in via telematica i relativi moduli.



Come funziona l'ingresso per lavoro autonomo?

L'ingresso per lavoro autonomo del cittadino straniero è ammesso sempre nell'ambito delle quote a ciò specificatamente destinate dai decreti flussi. Il cittadino straniero che intenda richiedere il nulla osta per lavoro autonomo deve essere in possesso dei requisiti e dei documenti di licenza o autorizzazione per l'attività che intende svolgere e/o dell'iscrizione alla camera di commercio che dovranno essere presentati alla Questura, competente a rilasciare il nulla osta per lavoro autonomo.

A seguito del rilascio del nulla osta il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine.

Una volta entrato in Italia il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l'invio del kit postale. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato per la durata di due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza dei requisiti. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero lavoratore autonomo risulta disoccupato può richiedere il permesso per "attesa occupazione". In passato le quote per lavoro autonomo non specificavano la tipologia di lavoratori/imprenditori ammessi all'ingresso, mentre è stata prevista l'apertura di quote solo per alcune tipi di figure professionali e/o imprenditoriali.

Chi ha accesso al pubblico impiego?

Possano partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, e fatta salva la necessaria conoscenza della lingua italiana, oltre ai cittadini italiani anche:

- i cittadini comunitari ed i loro familiari regolarmente soggiornanti;
- i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari di permesso per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria).

Le posizioni di lavoro pubblico che comportano lo svolgimento diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale restano riservate ai cittadini italiani (esempi: dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, funzionari di alcuni ministeri).

In quali casi viene rilasciato il permesso per grave sfruttamento lavorativo?

Hanno diritto al permesso per grave sfruttamento lavorativo, previsto dall'art. 18 del T. U. Immigrazione, gli stranieri vittime dei reati di "riduzione e mantenimento in schiavitù o tratta" e dunque gli stranieri vittime di



violenza o grave sfruttamento, da cui possono sorgere concreti pericoli per l'incolumità.

La situazione che dà diritto al permesso deve essere segnalata o dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni che operano nel settore o da enti e associazioni che gestiscono progetti rivolti alle vittime di sfruttamento o dalla Procura della Repubblica, quando l'esistenza delle vittime emerga a seguito di indagini su reati.

Per il rilascio del permesso è necessario il parere favorevole del Pubblico Ministero che conduce l'indagine e l'adesione al progetto di inserimento da parte dello straniero.

Il permesso ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile fino ad un anno o al maggior periodo occorrente per motivi di giustizia e viene rilasciato con la dicitura "casi speciali". Consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso per lavoro alla scadenza nel caso in cui il titolare abbia reperito un'occupazione.



Capitolo 8

Principali contratti di lavoro





CAPITOLO 8

PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO

Esistono diverse tipologie di contratti di lavoro, di seguito si illustrano le caratteristiche principali delle tipologie più diffuse.

Contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato quando un datore di lavoro intenda assumere un lavoratore alle proprie dipendenze affinché lo stesso svolga specifiche mansioni sotto le sue direttive, in un determinato luogo ed in un orario vincolato.

Le principali caratteristiche del rapporto di lavoro (orario settimanale, retribuzione, maggiorazioni per straordinario o festivo, ferie etc.) sono indicate nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che fissa anche i minimi retributivi. Il CCNL applicato viene generalmente indicato nella lettera/contratto di assunzione e nella comunicazione UNILAV. Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno, quando l'orario lavorativo è pari a quello previsto per il tempo pieno dal CCNL oppure a tempo parziale, se l'orario di lavoro è ridotto. In questo secondo caso la percentuale di part time e la collocazione oraria devono essere indicati nel contratto.

Il contratto di lavoro subordinato può essere:

- a **tempo determinato**, in questo caso nel contratto di assunzione è indicato il termine del rapporto che potrà essere prorogato fino a 5 volte e per un massimo di 36 mesi dal datore di lavoro.
- a **tempo indeterminato**, in questo caso non è previsto un termine di durata ed il rapporto di lavoro prosegue fino a quando il datore di lavoro non procede al licenziamento o il lavoratore non si dimette.

Cosa fare in caso di licenziamento?

Il lavoratore che riceva una lettera di licenziamento ha 60 giorni di tempo per proporre impugnazione.

L'impugnazione deve essere proposta in forma scritta e con un mezzo idoneo a dare data certa (raccomandata a.r., pec, etc...)

Tale primo atto non richiede particolari formalità e può essere fatto personalmente o con l'assistenza di un sindacato o di un avvocato.



I lavoratori possono ottenere assistenza ed essere messi in contatto con legali con esperienza in diritto del lavoro dagli uffici tecnici delle principali organizzazioni sindacali.

Dalla data di invio dell'impugnazione decorrono ulteriori 180 giorni per la proposizione di eventuale ricorso giudiziale. Competente a ricevere il ricorso è il Giudice del lavoro.

Tale atto deve necessariamente essere redatto da un avvocato.

Le conseguenze di un licenziamento illegittimo mutano in base alla data di assunzione ed alle dimensioni aziendali oltre che ai motivi di licenziamento. In materia di lavoro non vi sono procedure conciliative o di mediazione obbligatorie, sarà il legale incaricato a valutare l'opportunità di azionare mezzi alternativi al contenzioso caso per caso. Nel caso di soci di cooperativa che vengano contestualmente licenziati ed esclusi da socio, il termine per proporre il ricorso giudiziale avverso l'esclusione da socio è di soli 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione stessa, è necessario pertanto rivolgersi al un legale nel tempo più breve possibile.

Tutti i lavoratori entro 60 giorni dal licenziamento devono fare anche la domanda di Naspi (indennità disoccupazione) all'INPS. La procedura è telematica e può essere fatta personalmente o per il tramite di un patronato.

Contratto tramite agenzia di somministrazione

Può accadere che il contratto di lavoro subordinato non sia stipulato direttamente dall'azienda che necessita del lavoratore, ma tramite una agenzia di somministrazione (es. Temporay, Adecco, Gi Group) a cui l'azienda utilizzatrice ha chiesto la fornitura di personale.

Il contratto con il lavoratore in questo caso è stipulato dall'agenzia di somministrazione. I lavoratori hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall'azienda.

L'azienda utilizzatrice è obbligata in solido con l'agenzia di somministrazione a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali.

Assunzione da parte di cooperativa o altra società in appalto

Può accadere che il contratto di lavoro subordinato non sia stipulato direttamente dall'azienda che necessita del lavoratore, ma tramite un'altra società a cui l'azienda utilizzatrice ha delegato una parte delle proprie attività, con un contratto di appalto (è il caso ad esempio delle cooperative di logistica).



La società appaltante è obbligata in solido con l'appaltatore, entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali maturati nell'appalto.

L'appalto è legittimo se l'appaltante svolge l'effettiva gestione di un servizio con propri uomini e mezzi.

Capita talvolta che, dietro formali contratti di appalto, si nascondano invece intermediazioni illegittime di manodopera, cioè situazioni in cui, di fatto, il lavoratore opera sotto le direttive dell'appaltante ed è inserito nella sua organizzazione aziendale, pur essendo formalmente assunto da altro soggetto. In tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di una vertenza nel termine di decadenza di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui il datore di lavoro ha la facoltà di chiamare il lavoratore che abbia sottoscritto il contratto secondo le proprie necessità cioè "a chiamata". Il lavoratore viene pagato solo per i giorni di effettivo lavoro (salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità' a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità' di disponibilità).

I casi di utilizzo sono individuati nei CCNL e in appositi decreti.

Questa tipologia di contratto può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni.

La legge stabilisce un numero massimo di 400 giornate in cui il lavoratore può essere chiamato nel corso di un triennio. Tale limite non opera nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacoli.

Collaborazioni occasionali

I contratti di collaborazione occasionale possono essere stipulati per lo svolgimento di prestazioni lavorative di durata limitata (massimo 30 giorni nell'anno) e con una retribuzione massima di 5.000 euro nel corso dell'anno. Questi contratti non prevedono ferie pagate né altre tutele quali malattia, aspettativa, permessi, congedo parentale, maternità.

Se l'attività lavorativa svolta è di fatto assimilabile a quella di un lavoratore dipendente, è consigliabile rivolgersi ad un sindacato o ad un avvocato per verificare la propria situazione.

Contratto con soggetto titolare di partita Iva

Il contratto con soggetto titolare di partita Iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.



Un esempio tipico è il contratto di prestazione d'opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell'obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un'opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all'orario di lavoro.

Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d'opera o attraverso una lettera di incarico.

Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell'imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita lva.

Esempio:

Un contratto di prestazione d'opera genuino può essere quello con cui viene conferito ad un artigiano il compito di realizzare dei mobili, se questi nel proprio laboratorio realizza i pezzi e nel termine prefissato li consegna al committente. Il compenso è concordato sulla base del numero di mobili realizzati.

Si avrà invece simulazione di tale tipo di contratto se alla persona venga richiesto di lavorare all'interno dell'azienda del committente in orari da questa prefissati per la realizzazione di un numero imprecisato di mobili in un certo lasso di tempo. Il compenso è concordato sulla base del numero di ore/giorni di lavoro.

Vi sono poi determinate categorie di lavori per cui è prevista l'iscrizione in un ordine professionale che possono essere retribuiti, salvo rari casi, solo attraverso fatturazione con partita lva.

Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all'attività lavorativa anche un'attività di formazione sia pratica che teorica.

Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell'apprendistato professionalizzante - è predisposto da un'istituzione formativa con il coinvolgimento di un'impresa. Esistono 3 tipologie di apprendistato:



- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione ed è riservato ai giovani tra i 15 ai ed i 25 anni.
 - La durata è determinata dalla qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni (estesa fino a 4 anni in specifici casi).
 - Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
- 2) apprendistato professionalizzante,
 - è volto al conseguimento di una qualifica professionale, ai fini contrattuali ed è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni (17 se hanno già la qualifica).
 - Gli accordi interconfederali e i CCNL fissano, in relazione alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità' della formazione nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni (estesa a 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano, come individuati dai CCNL).
 - La formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall'offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore massimo di 120, nel triennio, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca
 - si tratta di un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, che può essere stipulato con soggetti di età' compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o altri titoli ritenuti dalla norma equipollenti a tal fine.
 - Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità' della formazione a carico del datore di lavoro, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome. In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di



ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Il lavoro domestico

Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all'interno di un'abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L'assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l'inclusione o meno del vitto e dell'alloggio, la collocazione dell'orario di lavoro. L'assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all'Inps attraverso apposita procedura online. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e il Cud al termine dell'anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.

Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell'unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all'indennità di disoccupazione.

Cos'è il tirocinio e come funziona?

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l'ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).



I tirocini sono poi disciplinati nello specifico dalle singole Leggi Regionali. Vi sono diverse tipologie di tirocini:

- quelli "curriculari", (previsti all'interno di un percorso di apprendimento formale di tipo universitario o scolastico) In questo caso il tirocinante deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo;
- i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro, il cui obiettivo è appunto inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo).
- i tirocini formativi e di orientamento per cittadini stranieri maggiorenni residenti all'estero, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d'origine, per un periodo minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 proroghe comprese, entro l'anno dal conseguimento di un titolo scolastico nel paese di origine (questi ingressi sono disciplinati fuori quota dall'art. 27 T. U.Immigrazione).



Capitolo 9

Prestazioni sociali e INPS





CAPITOLO 9

PRESTAZIONI SOCIALI E INPS

Che cos'è l'assegno unico universale?

La nuova prestazione (introdotta con legge n. 46/21 e con d.lgs. 230/2021) entra in vigore il 1° marzo 2022 ed è attribuita alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età o, al ricorrere di determinate condizioni, fino ai 21 anni di età; in caso di disabilità del figlio, l'assegno unico è riconosciuto senza limiti di età.

Per figli "a carico" si intendono quelli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE e dunque, se minorenni, i figli che convivono con i genitori; i figli maggiorenni (18-21 anni) sono considerati a carico anche se non conviventi, purché siano a carico ai fini IRPEF (quindi con redditi inferiori a 4.000 euro), non siano sposati e non abbiano figli.

L'importo è stabilito in base al valore ISEE del nucleo familiare e al numero figli.

A differenza dei precedenti assegni al nucleo familiare, si tratta di una prestazione "universale" cioè non più collegata alla condizione di lavoratore: spetta quindi anche a lavoratori autonomi e disoccupati.

A chi spetta l'assegno unico universale?

In base alla legge e ai chiarimenti resi dall'INPS con circolare del 9 febbraio 2022 n. 23, l'assegno spetta:

- ai cittadini italiani e di Stati dell'Unione Europea;
- ai titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
- ai titolari di permesso unico di lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 (quindi di permessi per famiglia o per lavoro o per attesa occupazione) a condizione che il permesso sia di durata superiore a 6 mesi;
- ai familiari non comunitari di cittadini dell'Unione europea;
- ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o protezione sussidiaria);
- ai titolari di permesso per lavoro autonomo;
- ai titolari di "carta blu" (il permesso per lavoratori altamente qualificati);
- ai cittadini di Algeria, Tunisia, Marocco;
- agli apolidi.

È inoltre richiesto che il beneficiario sia residente in Italia per tutta la durata del beneficio e sia stato residente in Italia, prima della domanda, per alme-



no due anni, anche non continuativi. La residenza biennale non è richiesta per chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in pratica, chi ha un rapporto di lavoro può ottenere gli assegni anche appena entrato in Italia).

Restano quindi esclusi dalla nuova prestazione tutti i titolari di permessi non compresi nell'elenco di cui sopra (per es. i titolari di permesso per richiesta asilo, per protezione speciale, per protezione sociale, per protezione minori ecc.) i quali pertanto non godranno più di nessun sostegno alla famiglia neppure se lavorano, stante la soppressione degli assegni al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per figli a carico.

Infatti, dal 1° marzo 2022 non saranno più corrisposte le seguenti prestazioni, che sono assorbite dall'assegno unico universale: premio alla nascita o all'adozione, assegno per famiglie numerose con almeno tre figli minori, assegno al nucleo familiare, assegno di natalità (cd. bonus bebè), detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (restano applicate le detrazioni per i figli 21 – 24 anni se studenti e quelle per il coniuge a carico). La conseguenza è che un lavoratore, ad esempio con permesso per protezione speciale, avrà, dal 1° marzo, una perdita di retribuzione anche superiore ai 200 euro mensili (tra assegni familiari e detrazioni) che potrà nuovamente ottenere solo convertendo il permesso in permesso per lavoro.

Che cosa è l'assegno temporaneo?

È l'"anticipazione" dell'assegno unico universale introdotta con decreto legge n.79/2021. Ha trovato applicazione solo per il periodo 1.7.2021 – 28.2.2022 e solo per le persone che non percepivano i "vecchi" assegni familiari (ad es. lavoratori autonomi e i disoccupati).

Molte sedi INPS ritengono che questa prestazione, a differenza dell'assegno universale, non debba essere pagata ai titolari di permesso per famiglia, ma questa interpretazione è errata.

Se qualcuno si trovasse in questa situazione può rivolgersi a patronati e associazioni per agire in giudizio, visto che la prestazione, anche se cessa al 28.2.2022, può sempre essere richiesta entro il limite di 5 anni.

Che cosa è l'assegno di maternità di base?

La prestazione (disciplinata dall'art. 74 del d.lgs. 151/2001) non è assorbita dall'assegno unico universale.

La domanda deve essere presentata dalla madre (o dal padre se unico genitore o se affidatario) al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.



A chi spetta l'assegno di maternità di base?

L'assegno (che per il 2022 ammonta a euro 1.773,65) spetta alle madri disoccupate e con un reddito inferiore alla somma fissata annualmente dall'INPS (per il 2022: euro 17.747,58). Non è cumulabile con l'indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti o autonome; tuttavia nel caso queste ultime siano percepite in importo molto ridotto - ad es. per le lavoratrici part-time - spetta per la differenza.

La legge prevedeva che l'indennità fosse pagata solo alle titolari di permesso di lungo periodo. La Corte Costituzionale, con sentenza dell'11 gennaio 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 74 sopra citato nella parte in cui esclude dalla prestazione le donne titolari di un permesso unico lavoro di durata superiore a 6 mesi. Quindi le titolari di tale permesso che hanno fatto domanda tempestivamente in passato e non hanno ottenuto la prestazione, hanno ora diritto di averla.

Inoltre dal 1 febbraio 2022 la norma è stata modificata riconoscendo espressamente la prestazione anche alle titolari di tale permesso.

Quindi attualmente hanno diritto di ottenere la prestazione:

- le cittadine italiane e di paesi UE;
- le cittadine non comunitarie titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- le cittadine non comunitarie che siano familiari di cittadini italiani o comunitari (circolare INPS n.35 dd. 09.03.2010);
- le cittadine titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (circolare INPS n.9 del 22/01/2010);
- le titolari di "permesso unico lavoro" (permesso per lavoro, per attesa occupazione e per motivi familiari) di durata superiore a 6 mesi.

In base al principio costituzionale di tutela della maternità (art. 31 Cost.) può però ritenersi che anche le madri che hanno titoli di soggiorno diversi da quelli sopra indicati possano far valere il diritto alla prestazione.

In caso di mancato riconoscimento, quindi, suggeriamo di rivolgersi ai patronati o associazioni per avviare un giudizio. È necessario avere la prova dell'invio tempestivo della domanda: se il Comune si rifiuta di ricevere la domanda, occorre fare l'invio a mezzo pec o raccomandata con avviso di ritorno, sempre entro il termine di 6 mesi.

Che cos'è l'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche?

La prestazione (disciplinata dall'art. 75 del d.lgs. 151/01) non è assorbita dall'assegno unico universale.

È erogata direttamente dall'INPS e la domanda deve essere proposta all'INPS in via telematica, anche in questo caso entro 6 mesi dalla nascita.



A chi spetta l'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche?

Spetta alle donne lavoratrici che non percepiscono l'indennità di maternità ordinaria e che abbiano requisiti contributivi minimi (la lavoratrice deve infatti far valere o tre mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto).

Se ci sono questi requisiti contributivi è conveniente chiedere questa indennità e non l'indennità di maternità di base, perché questa è di importo più elevato (euro 2.143).

Per quanto riguarda i titoli di soggiorno, valgono le medesime questioni sopra esposte per l'indennità di maternità di base.

Che cos'è il Bonus asilo nido?

La prestazione (disciplinata dall'art. 1, comma 355, L. 232/2016) non è assorbita dall'assegno unico universale.

È concessa "per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche".

Spetta ai genitori di figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ma va richiesta all'INPS entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per i bimbi che frequentano il nido, il bonus viene erogato dietro presentazione di documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Per i bimbi disabili che non possono frequentare il nido a causa della condizione di disabilità (occorre l'attestazione medica), il bonus consiste nell'erogazione di una somma fissa.

L'importo massimo rimborsabile varia, a seconda dell'ISEE della famiglia, da 1.500 a 3.000 euro.

L'INPS riteneva inizialmente che la prestazione andasse riconosciuta, per quanto riguarda gli stranieri, ai soli titolari di permesso di lungo periodo, ma - a seguito di due decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano - attualmente la prestazione viene pagata a tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno, anche se la legge non è ancora stata modificata.

Qualora gli stranieri privi di permesso di lungo periodo incontrassero difficoltà per ottenere la prestazione è necessario rivolgersi ad associazioni o patronati.



Che cos'è l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè)?

La prestazione viene pagata solo per le nascite avvenute fino al 31.12.2021. Per le nascite successive si applica l'assegno unico universale.

È di importo variabile a seconda del reddito: 160 euro al mese per 12 mesi per ISEE fino a euro 7.000; 120 euro al mese per ISEE fino a 40.000; 80 euro al mese per ISEE superiori.

Se la domanda è proposta entro 90 giorni dalla nascita, la prestazione decorre dalla nascita; se proposta successivamente, decorre dalla data della domanda (quindi dopo 12 mesi non è più proponibile).

La norma richiedeva, per gli stranieri, il permesso di soggiorno di lungo periodo. Tuttavia sia la Corte di Giustizia Europea, sia la Corte Costituzionale (sentenza 11 gennaio 2022) hanno dichiarato illegittima l'esclusione dei titolari di permesso unico lavoro. Pertanto chi ha proposto domanda in passato e si è visto rifiutare la prestazione per mancanza del titolo di soggiorno può ora ottenerla presentando istanza di riesame alla sede INPS competente e, in caso di esito negativo, proponendo giudizio.

Che cos'è il premio alla nascita?

È un importo una tantum di 800 euro pagato per le nascite intervenute entro il 28 febbraio 2022 o per le mamme che siano giunte al settimo mese di gravidanza entro il 31 dicembre 2021.

Per le situazioni successive la prestazione è sostituita dall'assegno unico universale.

Spetta senza limiti di reddito e senza limiti di titolo di soggiorno, pertanto ne hanno diritto tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

La domanda deve essere presentata sul portale INPS o tramite patronati entro un anno dalla nascita. Quindi dal 31 dicembre 2022 la prestazione cesserà definitivamente.

Che cos'è l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli?

È una prestazione (disciplinata dall'art. 65 L. 488/98) prevista fino al 28.2.2022. Per il periodo successivo è assorbita dall'assegno unico.

La domanda doveva essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, ma per chi ha presentato domanda entro il 31 gennaio 2022 viene pagata anche la mensilità di febbraio.

Anche per questa prestazione la legge prevedeva inizialmente il diritto dei soli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ma la Corte di Giustizia europea (sentenza 21 giugno 2017) ha ritenuto illegittima l'esclusione dei titolari di permesso unico lavoro.



Pertanto i titolari di tale permesso che hanno presentato domanda e che si fossero visti negare la prestazione possono rivolgersi al giudice entro 5 anni per avere la prestazione.

Che cos'è l'assegno al nucleo familiare?

La prestazione, disciplinata dall'art. 2 L.153/1988, cessa al 28 febbraio 2022 e sarà sostituita dall'assegno unico universale.

Tuttavia poiché gli arretrati possono essere richiesti entro 5 anni, è ancora possibile richiede la prestazione per gli anni passati, entro tale limite.

La domanda va presentata all'INPS, eventualmente previa domanda di autorizzazione all'inserimento di familiari qualora residenti all'estero.

L'assegno è costituito da un importo variabile in base al reddito e al numero di familiari. Si considerano i figli minori (o maggiorenni se studenti), il coniuge o anche altri familiari se in condizione di disabilità.

A chi spetta l'assegno al nucleo familiare?

L'assegno spetta:

- ai lavoratori dipendenti (e in tal caso viene pagato tramite il datore di lavoro);
- ai disoccupati titolari di NASPI;
- ai pensionati da lavoro dipendente.

La legge non richiede che il familiare sia "a carico" o sia convivente, ma prevede una rilevante differenza tra italiani e stranieri a seconda del luogo in cui i familiari risiedono:

- i cittadini italiani possono computare nel nucleo anche il familiare residente all'estero;
- i cittadini stranieri possono computare nel nucleo familiare solo i familiari (conviventi o non conviventi) residenti in Italia, salva l'esistenza di specifiche convenzioni con i paesi di origine.

La Corte di Giustizia Europea, con due sentenze del 25 novembre 2020, ha dichiarato che questo trattamento differenziato è in contrasto con la direttiva sui titolari di permesso di lungo periodo e con la direttiva sui titolari di permesso unico lavoro. Pertanto i titolari di questi due tipi di permesso possono ora ottenere, per i 5 anni antecedenti la domanda, il pagamento degli assegni in relazione ai familiari residenti in Patria o comunque all'estero.

È quindi necessario che presentino domanda di autorizzazione al computo dei familiari all'estero e domanda di pagamento degli assegni. In caso di risposta negativa dell'INPS devono proporre ricorso amministrativo e poi ricorso al giudice, rivolgendosi a patronati e associazioni.



Che cos'è il reddito di cittadinanza?

La prestazione (disciplinata dal DL 4/19 convertito in L. 26/19) può essere richiesta presso gli uffici di Poste Italiane, in modalità telematica sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it o sul sito INPS, o presso CAF e patronati. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda.

A chi spetta il reddito di cittadinanza?

Il richiedente deve soddisfare una serie di requisiti economici (tra i quali un ISEE familiare inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare non superiore a euro 6.000, entrambi aumentati in relazione alle dimensioni della famiglia); la prestazione è compatibile con la NASPI e con lo svolgimento di attività lavorativa, nei limiti di reddito di cui sopra.

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di particolare gravità elencati dalla norma.

Deve inoltre essere residente in Italia per tutto il tempo in cui percepisce il beneficio e deve essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi.

Quanto alla cittadinanza, la prestazione è riconosciuta:

- ai cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea;
- ai familiari di cittadini italiani o dell'Unione;
- ai titolari del permesso di lungo soggiorno;
- titolari di protezione internazionale;
- agli apolidi.

Restano quindi esclusi non solo i titolari di permessi già sopra indicati per l'assegno unico (protezione speciale ecc.) ma anche i titolari di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione). La Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022 ha ritenuto costituzionalmente legittimo il requisito del permesso di lungo periodo.

Sono pendenti molti giudizi davanti a vari Tribunali volti a far dichiarare l'illegittimità del requisito dei 10 anni di residenza che costituisce una discriminazione indiretta in danno degli stranieri.

Che cos'è la pensione di cittadinanza?

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni conviva-



no con una o più persone di età inferiore se queste si trovano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

La Pensione di Cittadinanza si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e dura quindi fino a che sussistono i requisiti di reddito.

Che cos'è l'assegno sociale?

La prestazione (disciplinata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995) va richiesta all'INPS e spetta a coloro che risiedono in Italia in via continuativa da almeno 10 anni, che abbiano compiuto 67 anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge (per il 2022 il reddito massimo è euro 6.075,30 o 12.170,60 con il coniuge).

Spesso l'INPS interpreta in modo restrittivo il requisito dei 10 anni di presenza negando la prestazione anche a chi, nel corso dei 10 anni, si è assentato solo temporaneamente.

In tali casi è possibile proporre ricorso perché la maggioranza dei giudici non condivide tale interpretazione restrittiva.

Quanto ai requisiti di cittadinanza la prestazione spetta:

- ai cittadini italiani o comunitari;
- ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
- ai titolari di protezione internazionale e apolidi.

Restano esclusi tutti gli altri cittadini stranieri, in particolare i titolari di permesso unico lavoro. La Corte costituzionale (sent. 50/2019) ha ritenuto legittima tale esclusione. Sono tuttavia pendenti alcuni giudizi volti a sottoporre la questione alla Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla direttiva 2011/98 e dunque ai titolari di permesso unico lavoro.

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni; dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Anche in questo caso tuttavia, i giudici ritengono che le eventuali assenze vadano valutate caso per caso e dunque è bene rivolgersi ad associazioni e patronati per un esame della situazione.

Che cos'è l'indennità di disoccupazione (NASPI e DISCOL)?


La prestazione NASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione o in caso di dimissioni per giusta causa e di dimissioni entro l'anno di nascita del figlio.

Dall'1° gennaio 2022 l'unico requisito richiesto è avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione.



La prestazione decresce a partire dal sesto mese e dura la metà dell'ultimo rapporto di lavoro (ad esempio, se la cessazione interviene su un rapporto di 3 anni, dura un anno e mezzo).

La domanda deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o dalla fine del periodo di maternità indennizzato; però se la domanda è presentata dopo l'ottavo giorno, il trattamento decorre dalla domanda. In ogni caso non spetta per il periodo coperto dall'indennità di preavviso. La DIS-COL è invece l'indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e può arrivare a un massimo di 12 mesi, in relazione ai mesi lavorati nell'anno precedente la cessazione. Per queste prestazioni non sussistono problemi quanto ai cittadini stranieri perché vengono riconosciute a tutti i lavoratori che hanno i requisiti contributivi.





Sezione 3

Studiare in Italia

Capitolo 10 Ingresso e soggiorno per studio Capitolo 11 Riconoscimento dei titoli di studio, qualifiche e competenze





Capitolo 10

Ingresso e soggiorno per studio





CAPITOLO 10

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO

A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per studio può essere rilasciato:

- a coloro che hanno ottenuto un visto d'ingresso per studio;
- al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età.

Che cos'è il visto di ingresso per studio?

Il visto di ingresso per studio consente l'ingresso in Italia per soggiorni a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, o allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca. Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un'Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Un cittadino straniero residente all'estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso di studio può richiedere il visto di ingresso all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.

Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.

Quali sono i requisiti per il rilascio del visto per studio?

Per ottenere il visto per studio è necessario avere:

- un'età superiore a 14 anni (ai minori di 14 anni può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità);
- documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, oppure l'attività di ricerca da svolgere;

- una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno richiesto, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in Italia in presenza di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d'origine;
- documenti che provano che si hanno mezzi per il sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale (link all'importo?);
- documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio;
- la disponibilità di un alloggio comprovata da una prenotazione alberghiera o dalla dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

Come si presenta la domanda di iscrizione all'Università o ad altro corso di studio?

Prima di richiedere il visto per studio occorre ora accedere e registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ e compilare una domanda telematica di preiscrizione al corso di studio prescelto. La richiesta, una volta validata dall'Ateneo, deve essere presentata al consolato o l'ambasciata italiana nel Paese di provenienza insieme agli altri documenti.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.

La vera e propria iscrizione (immatricolazione) all'Università verrà effettuata in Italia, una volta ottenuto il visto.

Quali documenti occorre allegare alla domanda di preiscrizione?

• Per l'iscrizione all'università: titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale (o attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge con traduzione curata o confermata (legalizzata) dalla Rappresentanza italiana del Paese di residenza. I titoli di studio stranieri sono validi ai fini dell'iscrizione se consentono l'accesso alle Università del Paese da cui sono rilasciati e se sono stati conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni: se il periodo di studi è inferiore, occorre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni di studio mancanti per raggiungere i 12 anni di scolarità o il conseguimento, se si tratta di stranieri soggiornanti in Italia, di un diploma di maturità italiano. Gli stranieri provenienti da un Paese in cui è previsto un apposito esame di idoneità accademica per iscriversi all'Università devono presentare anche il certificato che ne attesta il superamento;



- Per l'iscrizione ad altri corsi di studio: titolo che abilita alla prosecuzione degli studi (es. Laurea di I livello se si chiede l'iscrizione ad un corso di II livello, Laurea se si chiede l'scrizione ad un Master o ad un dottorato di ricerca, ecc.) sempre tradotto e legalizzato;
- due fotografie di cui una autenticata;
- eventuali certificati di competenza in lingua italiana;
- eventuali altri documenti richiesti per il corso di studio prescelto.

Cosa accade se è prevista una prova di ammissione per il corso universitario?

Nel caso sia prevista una prova di ammissione, ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri residenti all'estero ammessi alle prove di ammissione, inviandolo alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di provenienza, insieme alle indicazioni riguardanti la sede, la data e l'orario delle prove.

Entro una data che può variare di anno in anno (in genere, all'inizio di agosto), le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle prove. Gli elenchi sono consultabili anche sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. A partire dalla data di pubblicazione, gli studenti ammessi possono fare richiesta di visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza.

Come si prova la disponibilità dei mezzi di sostentamento e della somma per il viaggio di ritorno?

La disponibilità di tali risorse può essere provata:

- esibendo denaro contante, travel cheques, carte di credito ecc.;
- presentando lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma;
- presentando una certificazione che provi che già si dispone presso una banca Italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero;
- documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio, prestiti d'onore o servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani; se sono di importo inferiore all'importo
 stabilito come "mezzi di sussistenza", possono essere utilizzati ad integrazione di altre documentazioni che provano la disponibilità di reddito,
 fino al raggiungimento dell'importo richiesto; non è sufficiente la semplice candidatura a una borsa di studio;
- per quanto riguarda la somma occorrente per il rimpatrio può essere sufficiente anche esibire il biglietto di ritorno.



Come funziona la copertura assicurativa per le cure mediche?

La disponibilità della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri può essere dimostrata tramite:

- la disponibilità della somma necessaria per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
- la stipula di polizza assicurativa, con l'INA o con un ente assicurativo estero o italiano.

Che cos'è il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d'ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la Questura del luogo in cui egli intende fissare la propria dimora. Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all'attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:

- copia del passaporto con visto (esibendo l'originale);
- copia certificato di iscrizione al corso di studi (esibendo l'originale);
- certificazione comprovante la copertura assicurativa o l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell'atto di acquisto e dalla copia del documento d'identità dell'affittuario o del proprietario;
- polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto – in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia - né la copertura assicurativa per le spese sanitarie – in quanto si mantiene l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.

Qual è la durata del permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata pari a quella del corso che si intende seguire. Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.



Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per tre anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.

È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia. In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno due verifiche negli anni successivi.

Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell'anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.

È possibile lavorare con il permesso per studio?

Il permesso per studio consente l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

È possibile convertire il permesso per studio?

Se non si è ancora terminato il corso di studi, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro soltanto nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del T.U. Immigrazione (c.d. Decreto Flussi).

La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità ed occorre ottenere il nulla osta presso lo presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

La stessa procedura si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Se invece lo straniero ha terminato il corso di studi ed ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, può richiedere la conversione per lavoro, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal "Decreto Flussi".

In alternativa può iscriversi al centro per l'impiego ed ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi, entro un anno, richiedere la conversione, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi. Nel caso di permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età la conversione può essere richiesta in qualunque momento senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.



Capitolo 11

Riconoscimento dei titoli di studio, qualifiche e competenze





CAPITOLO 11

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO, QUALIFICHE E COMPETENZE

Come è possibile valorizzare in Italia il percorso di studi e professionale svolto all'estero?

I percorsi di studi e professionali che in Italia consentono di valorizzare quanto acquisito in un altro paese possono essere diversi, a seconda della finalità:

- riconoscimento formale del titolo di studio o della qualifica professionale: è necessario presentare domanda di riconoscimento del titolo, allegando la documentazione richiesta, all'ente italiano competente. In caso di accettazione il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente. L'ente competente può accettare la richiesta, respingerla o richiedere il superamento di misure compensative;
- riconoscimento di un titolo di studio e di crediti formativi, per proseguire in Italia un percorso di studi (istruzione, formazione professionale, istruzione tecnica superiore, università o istituti AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica: è necessario fare richiesta di iscrizione all'ente formativo responsabile del percorso di studi a cui si è interessati, allegando la documentazione necessaria, per la valutazione del proprio percorso di studi al fine dell'accesso e/o al fine di ottenere un'abbreviazione di carriera. Se la richiesta viene accetta è possibile iscriversi e completare il percorso di studi;
- riconoscimento per l'accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego, ad altro tipo di corsi o concorsi per l'impiego, a tirocini formativi specifici e al praticantato: si chiede all'ente competente di valutare il proprio titolo come equivalente al titolo italiano richiesto per quella specifica finalità;
- percorsi di validazione e certificazione delle competenze anche non formali e informali a livello regionale: si tratta di percorsi che riconoscono in tutto o in parte una certificazione regionale. In Piemonte è attualmente



possibile accedervi tramite l'ingresso in progetti che ne prevedano la sperimentazione (si tratta di un sistema di recente avvio).

È importante conoscere la lingua italiana?

In quasi tutti i percorsi la conoscenza della lingua italiana è molto importante e talvolta viene richiesto il possesso di una apposita certificazione. Presso i Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) del territorio sono previsti corsi di alfabetizzazione, di preparazione agli esami di certificazione e di approfondimento della conoscenza della lingua italiana. È inoltre possibile chiedere informazioni sulle altre possibilità di formazione linguistica presso gli uffici che si occupano di orientamento (Centri per l'impiego, Informagiovani e altro).

È sempre necessario avviare un percorso di riconoscimento per poter svolgere in Italia la professione per cui ci si è formati e di cui si ha esperienza?

Per lavorare non sempre è necessario attivare un percorso di riconoscimento. Le professioni non regolamentate in Italia, quelle cioè che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, sono ad accesso libero (mai nel caso delle professioni sanitarie).

Che cosa è necessario sapere prima di avviare un percorso di riconoscimento?

Le pratiche di riconoscimento richiedono:

- di attivarsi nel paese in cui si è studiato;
- di prevedere dei costi (diversi in ogni paese) per pratiche di legalizzazione e traduzione, marche da bollo, delle eventuali misure integrative (dette "misure compensative", cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l'acquisizione di crediti o annualità di studio);
- di sapere che la durata dei percorsi dipende da diversi fattori (ad esempio dalla possibilità di attivarsi velocemente, dai tempi delle amministrazioni pubbliche, dai tempi per il superamento delle eventuali misure compensative, dalla previsione di finestre temporali per la consegna delle richieste).



Che cosa si intende con riconoscimento e come funziona?

Vi sono diverse tipologie di riconoscimento:

1) Il riconoscimento con la logica dell'equipollenza, si intende il conferimento a un titolo di studio o professionale conseguito all'estero dello stesso valore legale del titolo italiano corrispondente; la valutazione da parte dell'ente competente avviene secondo una logica comparativa (vengono paragonati nel dettaglio i programmi di studio effettuati all'estero e quelli previsti per l'analogo percorso in Italia) e sulla base della situazione individuale del richiedente.

L'esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento subordinato al superamento di misure integrative, dette "misure compensative", cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l'acquisizione di crediti o annualità di studio; se i requisiti non sono sufficienti l'esito sarà di diniego (negativo).

Per i titoli di studio (diplomi di scuola secondaria di I e II grado e titoli accademici) avviene tramite rilascio, da parte dell'ente italiano competente per l'analogo percorso, di una dichiarazione di equipollenza.

Per le qualifiche professionali (titoli che afferiscono ad una professione regolamentata dalla legislazione nazionale, che ne stabilisce il titolo di studio indispensabile per l'accesso e i successivi requisiti per l'esercizio della professione, dal tirocinio, all'esame di Stato, alle norme di deontologia professionale) avviene tramite la pubblicazione di un decreto di riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero italiano competente per quella professione;

2) Il riconoscimento con la logica dell'**equivalenza**, sono previste delle forme di riconoscimento finalizzate ad uno specifico scopo, che prevedono una valutazione più generale sul livello nel sistema educativo estero e sulle caratteristiche del titolo estero; gli effetti giuridici di un'equivalenza sono prodotti per lo specifico scopo per cui viene richiesta. Si tratta dunque di una richiesta valida soltanto per una singola occasione, da eventualmente ripresentarsi per una occasione seguente.

L'esito può essere negativo o positivo.

Si tratta di percorsi di riconoscimento di un titolo di studio per proseguire in Italia un percorso di studi, di percorsi per l'accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego o ad altra forma di corso o concorso per il lavoro, a tirocini formativi specifici e al praticantato e per l'iscrizione ai Centri per l'Impiego.



Dove è consultabile l'elenco delle professioni regolamentate in Italia?

Sul sito https://qualifyme.it/ministeri/

Come funzionano e che tempistiche hanno i procedimenti di riconoscimento (equipollenza) di un titolo di studio o una qualifica professionale?

Una volta ricevute le richieste l'amministrazione competente provvede all'analisi della documentazione e, se completa, la sottopone alla valutazione dell'organo deputato, che sancisce l'esito della domanda.

Di seguito i possibili esiti:

Riconoscimento/Equipollenza

La richiesta viene accolta e l'ente competente ne rilascia relativo documento formale (Decreto di riconoscimento o Dichiarazione di equipollenza), che ha valore immediato. Nel caso del riconoscimento di una qualifica possono essere necessarie alcune altre prescrizioni per l'effettivo esercizio della tua professione (ad esempio il deposito del decreto presso la Camera di Commercio, l'iscrizione ad un albo/ordine professionale, l'esercizio della professione entro un termine definito, eccetera).

• Riconoscimento vincolato al superamento di misure compensative La richiesta di riconoscimento è accolta, ma il contenuto della formazione e/o esperienza è stato valutato non completo. L'effettivo riconoscimento viene vincolato al superamento di misure compensative, cioè ulteriori verifiche su alcune materie.

Per i riconoscimenti di qualifiche professionali si tratta di un esame teorico-pratico (prova attitudinale) o di un periodo di tirocinio specifico della durata massima di tre anni (tirocinio di adattamento).

Per cittadini Ue, nella maggior parte dei casi, viene data la possibilità di scegliere quale misura compensativa attivare; negli altri casi viene definita dall'ente competente.

Per i riconoscimenti di titoli di studio, le misure compensative consistono nel sostenere una parte dei percorsi (ad esempio alcuni esami o altri crediti, o annualità).

Superate le misure prescritte, il riconoscimento diventerà effettivo.

Diniego

La richiesta non viene accolta. L'esito negativo deve indicare anche le motivazioni, che possono riguardare le caratteristiche del titolo della tua formazione.



Come funzionano e che tempistiche hanno i procedimenti di riconoscimento (equivalenza) di un titolo di studio?

Una volta ricevute le richieste l'amministrazione competente provvede all'analisi della documentazione, la riposta dovrebbe avvenire entro la data della selezione, in caso di ritardo, si è autorizzati a partecipare alla selezione "sotto condizione", in attesa cioè di risposta.

Di seguito i possibili esiti:

La richiesta di equivalenza può essere:

- accettata, in questo caso sarà confermata la possibilità di accedere al percorso richiesto,
- negata, in questo caso il percorso avviato viene invalidato (una risposta negativa arrivata dopo aver effettuato sotto condizione la selezione determina l'esclusione dalla stessa indipendentemente dal posto raggiunto in graduatoria).

Quali sono i documenti richiesti?

I documenti richiesti variano a seconda del percorso scelto, in generale, per avviare la maggior parte dei percorsi, è necessario disporre di:

- **documentazione in originale** riferita al titolo che si intende riconoscere (in genere legalizzata e tradotta),
- **relativi documenti informativi**, documenti che forniscono informazioni sul titolo estero cui sono allegati e sono rilasciati nel paese di acquisizione del titolo o in Italia,
- **eventuali altri documenti**, ad esempio in molti percorsi vengono chieste le pagelle o gli estratti degli esami, nei percorsi di equipollenza spesso vengono richiesti i programmi formativi degli studi effettuati, distinti per materia.

I titolari di protezione internazionale sono equiparati a un cittadino Ue in tutte le pratiche ed è possibile concordare con gli enti competenti deroghe alla disposizione che prevede di essere in possesso del documento originale legalizzato; alcune pratiche non sono richieste e i documenti informativi possono essere richiesti tramite appositi servizi.

Che cosa sono i documenti informativi da allegare al titolo di studio o alla qualifica?

I documenti informativi sono dei documenti che forniscono informazioni sul titolo estero cui sono allegati e sono rilasciati nel paese di acquisizione del titolo o in Italia; in particolare forniscono informazioni su:

• livello di istruzione nel sistema educativo;



- istituzione rilasciante e veridicità del documento;
- natura (studio o professionalizzante). I principali documenti informativi sono:
- 1) Dichiarazione di Valore in loco, è rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per territorio, che hanno l'onere di accertare l'autenticità del titolo in questione e le sue caratteristiche. È possibile richiedere la Dichiarazione di Valore per motivi di studio (informazioni relative esclusivamente alle caratteristiche del titolo di studio) o per motivi professionali (informazioni relative anche ad altri requisiti necessari all'esercizio di una professione).
- 2) Dichiarazione di conformità alla normativa europea (o anche Certificazione di Conformità), certifica che un titolo professionale è conforme a quanto prescritto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. È un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza per una data professione regolamentata, è valido solo per titoli acquisiti in paesi UE.
- 3) Attestato di comparabilità del titolo estero, viene rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), la procedura di richiesta si svolge online.

È un documento di carattere informativo che riporta le informazioni generali riferite al titolo estero e fornisce un parere sulla corrispondenza nel sistema educativo italiano, è accettato dalla maggior parte delle università nelle procedure di riconoscimento di un titolo di studio o di ammissione ai corsi accademici.

Come fare per esercitare la professione sviluppata in un altro paese?

Per svolgere in Italia una professione studiata o esercitata in un paese estero, se si tratta di una professione regolamentata in Italia (cioè una professione per cui sono previsti requisiti specifici di accesso definiti per legge), è necessario richiedere il riconoscimento della qualifica professionale al Ministero italiano competente per quella professione.

Se invece si tratta di una professione non regolamentata in Italia (una professione per cui non sono previsti requisiti specifici di accesso, cioè una professione ad accesso libero), è possibile svolgerla senza alcuna limitazione (ad eccezione delle professioni sanitarie).



Dove è possibile trovare maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l'elenco delle professioni regolamentate e dei ministeri competenti?

È possibile trovare maggiori informazioni sul portale https://qualifyme.it/ alla pagina del percorso Riconoscimento di un titolo o qualifica professionale.

Come fare per partecipare ad un concorso pubblico o ad altre forme di accesso al pubblico impiego con un titolo estero?

È possibile partecipare ad un concorso pubblico o ad altre forme di accesso al pubblico impiego tramite procedura di equivalenza del titolo di studio estero ai fini della partecipazione ad una selezione che abbia, come requisito, il possesso di un certo titolo di studio. Il provvedimento di equivalenza è valido solo per il concorso a cui fa riferimento, per cui si inoltra la richiesta; per qualsiasi altro concorso pubblico sarà quindi necessario presentare una nuova domanda di equivalenza.

La documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza è la seguente:

- titolo estero tradotto e legalizzato, con allegata Dichiarazione di Valore
- piano di studi/estratto esami tradotto e legalizzato (non richiesto per la licenza media),
- bando del concorso pubblico/selezione cui si vuole partecipare. È possibile trovare maggiori informazioni sui percorsi di equivalenza consultando il portale qualifyme.it, alla pagina dei percorsi per Fini specifici.

I cittadini di paesi terzi possono partecipare a concorsi pubblici e accedere al pubblico impiego?

Ad oggi, la partecipazione a concorsi pubblici o ad altre forme di accesso al pubblico impiego è concessa solo ai cittadini UE e ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, nonché ai titolari di protezione internazionale (equiparati ai cittadini Ue).

Come fare per proseguire gli studi in Italia, vedendo riconosciuto il percorso estero?

In linea generale è necessario essere in possesso di un titolo di studio di livello equivalente al titolo italiano richiesto per l'accesso al percorso del sistema educativo di istruzione e formazione scelto, che consenta, nel paese



di conseguimento, di accedere ad un analogo percorso. I documenti richiesti possono variare sensibilmente a seconda del tipo di percorso formativo scelto:

- Istruzione secondaria di I grado (licenza media),
- Istruzione secondaria di Il grado (diploma di maturità),
- Formazione Professionale regionale (qualifica, specializzazione, patenti di mestiere e abilitazioni, formazione continua),
- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS),
- Istruzione Tecnica Superiore (ITS),
- Istruzione accademica o AFAM (Laurea, Laurea Magistrale, master, Specializzazione, Dottorato).

Per persone fino a 29 anni di età è possibile acquisire i titoli di studio anche tramite percorsi di apprendistato (contratti di formazione e lavoro).

È possibile trovare maggiori informazioni sui documenti richiesti e gli enti competenti per i singoli percorsi consultando il portale qualifyme.it, alla sezione Iscrizione ad un percorso formativo.

Ci sono possibilità di sostegno alla frequenza di percorsi di studio (prestazioni di sostegno al diritto allo studio)?

Il diritto allo studio è il diritto di ognuno all'accesso e al conseguimento dei risultati negli studi a prescindere dalle condizioni socio-economiche individuali. Il sostegno al diritto allo studio si realizza attraverso diversi interventi, che variano a seconda della tipologia di istruzione e sono attuati sia a livello nazionale che territoriale, e che sono utili a garantire a ciascuno il diritto all'istruzione: ad esempio borse di studio, servizi alloggiativi, esenzioni totali o parziali delle quote di iscrizione, libri gratuiti ed altre agevolazioni. A chi è possibile rivolgersi:

- Ente regionale per il Diritto allo Studio, EDISU Piemonte (per percorsi universitari), che eroga borse di studio e risorse abitative e si occupa anche di altre provvidenze (mense, sussidi straordinari, orientamento, aule studio, spazi culturali/ricreativi/sportivi) rivolte a tutti gli studenti;
- Atenei (per percorsi universitari), che possono erogare direttamente alcuni benefici, rivolti a studenti meritevoli ma privi di mezzi, che non hanno accesso alle risorse erogate dagli enti regionali per il Diritto allo Studio;
- Altri enti pubblici o privati (per tutti i percorsi), che possono erogare benefici di sostegno allo studio (bandi per borse di studio aperti da fondazioni private) e fornire opportunità di microcredito (forme di finanziamento agevolate di sostegno ad una progettualità).



A chi è possibile rivolgersi per ricevere orientamento e informazione?

Esistono dei servizi attivi a livello nazionale che offrono supporto a quanti intendano riconoscere il proprio titolo di studio o professionale o siano interessati a riprendere gli studi grazie a dei titoli acquisiti all'estero.

Per saperne di più è possibile rivolgersi a:

- il CIMEA Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, che può dare informazioni su tutti i percorsi di riconoscimento,
- il Punto di contatto nazionale sulle qualifiche, che può dare informazioni sui precorsi di riconoscimento di titoli e qualifiche professionali.

Esistono anche servizi e progetti attivi nei vari territori regionali nel campo dell'orientamento anche sul tema dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

In Piemonte è possibile avere specifica informazione, orientamento e consulenza su questi temi presso lo sportello Extra-Titoli (attivo a Torino e in altre città del Piemonte).

Per trovare informazioni sui percorsi possibili per utilizzare in Italia titoli di studio e qualifiche, su documenti richiesti ed enti competenti, è possibile consultare il portale qualifyme.it.



Capitolo 12

Minori stranieri non accompagnati





CAPITOLO 12

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Chi sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA)?

Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.

Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati "di fatto" a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell'affidamento da parte dell'autorità giudiziaria.

Recentemente, con ordinanza n. 9199/19 depositata il 3.4.2019, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.

I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.

A quali autorità deve essere segnalata la presenza di un MSNA?

Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni



ed al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio.

Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato e possono essere impugnati alla Corte d'Appello. Il ruolo del tutore può essere affidato al Sindaco o all'Assessore alle Politiche Sociali o un privato cittadino. La L. 47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).

I MSNA possono essere respinti?

Con l'entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d. Legge "Zampa") è stato sancito esplicitamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il divieto opera sempre e comunque, a prescindere dalle ragioni dell'ingresso in Italia del minore, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un richiedente asilo.

I MSNA possono essere espulsi?

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Il provvedimento espulsivo può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve decidere tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Che cos'è il rimpatrio assistito?

È un provvedimento di rimpatrio disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora il ricongiungimento del minore con i familiari nel proprio Paese d'origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse e sia accertato che il minore vi si troverebbe in condizioni migliori.

Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, sono svolte indagini familiari per ricostruire la rete parentale del minore ed accertamenti sulla sua situazione in Italia, anche attraverso specifiche relazioni ad opera del servizio sociale.

Nel corso della procedura il minore ed il suo tutore sono sentiti personalmente.



Come avviene l'identificazione di un MSNA?

Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale.

Le autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali ed alla presenza del tutore, accertano l'identità del minore e ne determinano l'età in via principale attraverso documenti utili all'identificazione (passaporto, carta di identità, anche non in corso di validità, certificato di nascita o altro documento di riconoscimento purché munito di fotografia, salvo ragionevo-li dubbi sulla loro autenticità); se però questi non sono disponibili e se sussistono dubbi fondati sull'età dichiarata, allora si procede all'accertamento socio-sanitario dell'età.

La competenza a disporre l'accertamento socio-sanitario dell'età appartiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell'età, che viene notificato all'interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d'Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell'età, compresa la fase dell'impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l'interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.

Quali sono i metodi per l'accertamento socio-sanitario dell'età?

L'accertamento socio-sanitario dell'età ha lo scopo di stabilire l'età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell'esame), attraverso la rilevazione dell'età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell'esame). Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l'età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato.

L'accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possi-



bili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

In base al DPCM 234/2016 ("Regolamento recante definizione del meccanismo per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta"), applicabile per analogia a tutti i MSNA anche non vittime di tratta, l'accertamento, deve essere condotto da un'équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice, attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica ed una valutazione psicologica o neuropsichiatrica. Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell'interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l'indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell'età attribuibile.

Qualora anche dopo l'accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un'età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di \pm 2 anni, l'interessato andrà considerato minorenne).

Quali permessi di soggiorno possono essere rilasciati ai MSNA?

Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale (link alla parte su ASILO).

Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età. Inoltre, in base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2017, va rilasciato indipendentemente dall'esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l'esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico).

Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:

 a) sia sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, a condizione che sussista il requisito della convivenza;



- b) sia formalmente affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- c) sia affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado.

Su indicazione del Ministero dell'Interno, nel caso in cui venga adottato un provvedimento formale di affidamento o di tutela da parte dell'Autorità giudiziaria, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento sostitutivo del permesso per minore età.

Come avviene il rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età?

Il MSNA, nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:

- 1) il possesso di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
- 2) la presenza in Italia da almeno tre anni e l'ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato munito di caratteristiche precise (in questo caso viene anche richiesta la disponibilità di un alloggio);
- o, in alternativa, rispetto alla condizione n. 2):
- 3) il parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che basa la propria decisione su un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile (scuola, formazione, lavoro, ecc.), fatta salva una valutazione caso per caso. Con il D.L. 130/2020 ("Decreto Lamorgese") è stata nuovamente inserita la disposizione secondo cui il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura; in particolare, trascorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla richiesta di parere, il silenzio della Direzione Generale equivale a parere positivo e dunque la Questura, in presenza degli altri requisiti, deve rilasciare il permesso di soggiorno.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo.



Quali sono le conseguenze sul permesso di soggiorno in caso di condanne penali?

Eventuali condanne penali non compromettono la permanenza regolare sul territorio del minore, a meno che si traducano in un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Una volta raggiunta la maggiore età, però, la normativa esclude la possibilità di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno in caso di condanne, anche non definitive, per alcuni tipi di reato, tra i quali figurano quelli per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (ad esempio: furto aggravato, rapina, violenza sessuale, ecc.), nonché tutti quelli inerenti gli stupefacenti, indipendentemente dalla gravità del fatto e dal tipo di sostanza.

Nel caso di minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, la Questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno, deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.

Qualora poi, per un reato commesso da minore, l'interessato abbia espiato una pena in carcere o attraverso misure alternative alla detenzione o, ancora, con messa alla prova, fornendo prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, vi è la possibilità che il Questore gli rilasci un permesso di soggiorno per casi speciali, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni.

Quali sono le condizioni per l'iscrizione dei msna al servizio sanitario nazionale?

L'iscrizione al SSN è garantita oggi a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio e dalla Regione italiana in cui risiedono.

I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. I MSNA sono obbligatoriamente iscritti al SNN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

Come viene tutelato il diritto all'istruzione dei MSNA?

La Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.



Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all'obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di poter partecipare a tutte le attività dell'istituto che il minore frequenta). L'effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.

Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'identità del minore e dell'adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l'impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.

Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Quali sono le caratteristiche del percorso di un MSNA richiedente asilo?

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento. Il MSNA ha diritto all'esame prioritario della propria richiesta di asilo.

Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell'avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad es. un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse. Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito



a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore tipologia di protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2020.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l'infanzia e l'adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l'aver vissuto nel Paese d'origine come minori di strada, ecc.).

Quali sono le misure di accoglienza predisposte per i MSNA?

Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi. Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell'Interno, per un periodo non superiore a 30 giorni durante i quali si procede all'identificazione, all'eventuale accertamento dell'età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti "centri FAMI") sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l'orientamento legale, l'assistenza sanitaria e psicologica. La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell'ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI)

Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all'inclusione sociale e all'autonomia del minore, quali l'inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l'accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova.

Se l'accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall'agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per



MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.

Per quanto tempo possono essere prorogate le misure di accoglienza dopo la maggiore età?

A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età. Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori sei mesi di accoglienza dopo la maggiore età.

I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all'adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.

Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all'autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni può disporne l'affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all'interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per affidamento.

Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.



Capitolo 13

Protezione internazionale





CAPITOLO 13

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Che cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Che cos'è lo status di rifugiato?

Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Che cos'è la protezione sussidiaria?

Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Che cos'è la protezione umanitaria?

La protezione per motivi umanitari era un sistema di protezione che tutelava tre distinte ed autonome posizioni in osservanza di obblighi umanitari, obblighi internazionali e obblighi costituzionali dello Stato, compreso il divieto di estradizione per reati politici. La protezione umanitaria è stata abrogata dalla Legge n. 132/2018 ma ciò ovviamente non significa che risultino stati abrogati gli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato avendo quest'ultimi origine nella Costituzione e nei Trattati Internazionali. Ed invero, con legge n.173/2020 è stato opportunamente reintrodotto nel TUIMM il "rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" e si è modificata la norma sui divieti di espulsione e respingimento dal territorio italiano nel senso di riconoscere il diritto della persona a ricevere una protezione interna per motivi di protezione speciale, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla Legge n. 132/2018. Come da principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, coloro che hanno presentato una richiesta di protezione prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018 potranno oggi vedersi ancora riconosciuta la protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98 attraverso l'attribuzione di un permesso di soggiorno motivato per "casi speciali" della durata biennale e convertibile.

Che cos'è il permesso per protezione speciale?

È un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma nei cui confronti la Commissione Territoriale ritenga sussistenti altri pregiudizi in capo soggetto meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese di origine. In particolare, la norma che regola le ipotesi in cui può essere attribuito un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, protegge la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui una persona debba essere estradata verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 tenendo conto anche dell'esistenza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

L'istituto della protezione speciale, per come modificata dalla L. 173/2020 esclude espressamente la possibilità di allontanamento del soggetto dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al ri-



spetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l'amministrazione deve obbligatoriamente tenere di conto dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine".

L'attuale assetto normativo, sottolinea come il legislatore abbia inteso riconoscere una forma di protezione interna, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, protetti a livello costituzionale ed internazionale ed oggi espressamente estesi anche al rispetto della vita privata e familiare. Ove ricorrano i presupposti sopra indicati, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura "protezione speciale".

Il permesso per protezione speciale, come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018 ha durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, può altresì essere formalizzata dall'interessato direttamente innanzi alla Questura territorialmente competente, esternamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Nazionale Asilo, ha invero fornito alle Questure chiare indicazioni sulla procedura interna da seguire in questo caso, affermando, quanto ai relativi percorsi, la necessità di trasmissione da parte delle Questure ai competenti Collegi Territoriali al fine di ottenere un parere, la cui natura è obbligatoria e vincolante poiché il legislatore ha delineato un procedimento ad hoc del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale la cui titolarità è per l'appunto rimessa alle Questure nell'ambito del quale, però, il Collegio riveste una determinante funzione decisionale essendo chiamato ad esprimere un parere.

Che cos'è il permesso di soggiorno per calamità?

È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018.

Il titolo di soggiorno per calamità consente l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.



Che cos'è il permesso per atti di particolare valore civile?

È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell'Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Come si presenta la richiesta di protezione internazionale?

La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, oppure all'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l'autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire, sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato "C3" nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l'indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell'eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello "C3" presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l'avvio della procedura che porterà all'audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.



Qual è lo Stato competente per la domanda?

I criteri di competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale sono individuati dal cd "Regolamento Dublino" e devono essere applicati secondo il seguente ordine gerarchico:

1) criteri familiari:

- è competente ad esaminare la domanda lo Stato che ha autorizzato a soggiornare come beneficiario della protezione internazionale un familiare del richiedente oppure che ha in esame la domanda di protezione internazionale di un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, purché gli interessati abbiano espresso consenso scritto in tal senso;
- è competente per l'esame di più domande presentate da più familiari simultaneamente lo Stato che sarebbe competente per il maggior numero di domande oppure lo Stato competente per il membro più anziano della famiglia;
- 2) criteri relativi ai permessi di soggiorno:
 - se il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di ingresso è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto e se il richiedente è titolare di più permessi d soggiorno o più visti è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto più lungo o con scadenza più lontana. Tali criteri si applicano anche se il permesso di soggiorno è scaduto da meno di 2 anni ed il visto da meno di 6 mesi;
 - se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 2 anni ed il visto è scaduto da più di 6 mesi è competente lo Stato in cui è presentata la domanda;
- 3) criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:
 - è competente il primo Stato dell'Unione europea di cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera.

Cosa sono le Commissioni Territoriali?

Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (CT) sono organi amministrativi con sede presso le Prefetture con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale o per motivi di protezione speciale del richiedente, sulla base del racconto della propria vicenda personale e dei motivi che lo hanno costretto a lasciare il Paese di cittadinanza o di dimora.

Le CT operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti dalle CT, nonché di coordinamento, aggiornamento e formazione dei componenti delle Commissioni.



Come sono composte le Commissioni Territoriali?

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 220/2017 in vigore dal 31 gennaio 2018 è stata delineata la nuova composizione delle CT, attualmente formate da 4 funzionari amministrativi con poteri istruttori, da un funzionario di carriera prefettizia con funzioni di Presidente e da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR. Attualmente quindi non sono più membri della CT il funzionario della Polizia di Stato ed il rappresentante dell'Ente Locale.

Il Presidente, i Funzionari componenti la Commissione, il personale di supporto, gli interpreti e tutti i soggetti che lavorano nella Commissione sono chiamati ad osservare il Codice di condotta - adottato il 15/11/2016 che stabilisce le norme di comportamento che regolano le responsabilità professionali ed etiche.

Cosa fanno le Commissioni Territoriali?

Le CT hanno il compito di ascoltare il richiedente in una lingua da lui indicata, esaminare la domanda in modo obiettivo ed imparziale ed adottare un provvedimento motivato in relazione alle circostanze di fatto e di diritto, sulla sua domanda di protezione. La decisione della Commissione deve essere presa con riferimento alla situazione aggiornata del Paese di origine e/o di provenienza del richiedente. La decisione può essere di accoglimento o di rigetto.

Come si svolge l'audizione?

L'audizione del richiedente si svolge innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale in una lingua da lui indicata. Il richiedente ha l'obbligo di comparire personalmente e di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla sua domanda, incluso il passaporto. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, alla presenza del componente funzionario amministrativo, ove possibile dello stesso sesso del richiedente.

Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile o l'interessato ne faccia richiesta per gravi motivi. In presenza di richiedente vulnerabile perché portatore di particolari esigenze, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. La Commissione territoriale può comunque omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda in relazione agli elementi da lui forniti. In base alle norme introdotte con la L. 46 del 2017, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il richiedente può propor-



re un'istanza motivata e chiedere di non avvalersi della videoregistrazione. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso, tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione, vi apporta le correzioni necessarie e rilascia copia della trascrizione al richiedente in lingua italiana.

Come funziona la procedura per il richiedente minorenne?

La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta. La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore. Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato nel merito, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L'autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.

Come funziona la procedura di relocation?

Il programma di "relocation" (ricollocazione) è stato varato nel settembre 2015 con riferimento a Italia e Grecia per far fronte all'alto numero di domande presentate in questi paese e prevede che i richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità per le quali il tasso di riconoscimento della protezione è pari o superiore al 75% possano essere trasferiti in altro Stato che diventa competente ad esaminare la domanda in base alle quote messe a disposizione dagli altri Paesi dell'UE (ad esclusione di Italia e Grecia). Il richiedente deve essere previamente identificato e fotosegnalato nello Stato in cui si trova e dove formalizza la domanda di protezione inter-



nazionale, che sarà poi trasferita al Paese competente individuato secondo i criteri previsti dalla procedura di "relocation".

Come funziona l'accoglienza del richiedente protezione internazionale?

Il richiedente che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i propri familiari, alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

La L. 173/2020 ha rinominato il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati SIPROIMI in SAI Sistema di accoglienza e integrazione, stabilendo che vi possano essere accolti:

- i richiedenti la protezione internazionale;
- titolari della protezione internazionale;
- i minori non accompagnati;
- gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età;
- e qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati:
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.L. 113/2018 (umanitari in regime transitorio), dell'art. 18 (protezione sociale), dell'art. 18 bis (vittime di violenza domestica), dell'art. 22, co. 12- quater (sfruttamento lavorativo), d.lgs. n. 286/98;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. D-bis, d.lgs. n. 286/98, di permesso di soggiorno per calamità, di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

Quanto dura l'accoglienza del richiedente protezione internazionale?

L'accoglienza è garantita per tutto il tempo necessario a completare la procedura di esame della domanda in via amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale. In caso di rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale l'accoglienza permane per tutta la durata della procedura



giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario nei casi in cui la presentazione del ricorso determina la sospensione automatica degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale. Negli altri casi, previsti dall'art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, la permanenza in accoglienza è subordinata all'adozione da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

Che tipo di decisione può prendere la Commissione Territoriale?

La decisione può essere di accoglimento o di rigetto. Nel caso di accoglimento la Commissione riconosce il diritto del richiedente a ricevere una protezione internazionale – e relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni – accertando lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Qualora la Commissione ritenga di non riconoscere la protezione internazionale, dovrà accertare se il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale, e quindi al rilascio di un permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale. Se invece la CT ritenga che il richiedente non abbia diritto ad alcuna forma di protezione internazionale e speciale, adotterà un decreto di rigetto impugnabile innanzi al Tribunale ordinario.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale?

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente. Per la presentazione del ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l'avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata. Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso. La presentazione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi in cui il ricorso è proposto:

da richiedente protezione internazionale nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento;



- avverso la decisione che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
- avverso la decisione di rigetto per manifesta infondatezza;
- avverso la decisione adottata nei confronti di richiedente la protezione internazionale proveniente da un Paese di origine sicuro;
- avverso la decisione che ha ritenuto che il richiedente la protezione internazionale abbia presentato la domanda in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- da richiedente la protezione internazionale sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per alcuni specifici reati o si trova nelle condizioni previste dall'art. 6, co. 2, lettere a), b) e c), d.lgs. n. 142/2015.

In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.

La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di protezione internazionale reiterata, o nel caso di prima domanda reiterata presentata però in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell'ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.

Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.

Il richiedente protezione internazionale può svolgere attività lavorativa?

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa. Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare una ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.

In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l'attività lavorativa.



Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il richiedente della protezione internazionale può uscire dall'Italia?

Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all'adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.

Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.

Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia. Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all'esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale?

Con la Legge 173/2020 è stata stabilita la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in presenza delle condizioni previste dalla legge per questi titoli di soggiorno.

Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.

Il titolare di protezione internazionale può ottenere il Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?

Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.



Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.

Il titolare di protezione internazionale può fare il ricongiungimento familiare?

Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.

La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T. U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.

Il titolare di protezione internazionale ai fini dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo.

Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l'esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l'assenza di documenti probatori i vincoli familiari.

Il titolare di protezione internazionale può andare a lavorare all'estero?

Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell'Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di novanta giorni. Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell'UE.





Capitolo 14

La tratta di esseri umani





CAPITOLO 14

LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Che cos'è la tratta di esseri umani?

La tratta di esseri umani, punita dall'art. 601 c.p., è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell'accattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi. La legge punisce penalmente questo comportamento, prevedendo una pena detentiva compresa tra otto e venti anni.

Che Cos'è il Sistema Antitratta?

Il Piano nazionale di azione antitratta (PNA) stabilisce le strategie di intervento dello Stato sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, con l'obiettivo di migliorare la risposta nazionale al fenomeno in termini di prevenzione, contrasto e repressione del crimine, protezione e integrazione delle vittime e cooperazione con i paesi d'origine.

Il Piano definisce le priorità di intervento, le possibili fonti di finanziamento, le principali azioni che devono essere sviluppate sul territorio e le amministrazioni competenti per ciascuna azione.

Come si identifica una vittima di tratta e grave sfruttamento?

Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull'approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all'individuazione di una presunta situazione di tratta.

Che cos'è il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?

La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale", che viene però rilasciato con la



dicitura "per motivi umanitari" a tutela del diritto alla riservatezza del titolare. Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.

Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.

Quali sono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno alla vittima di tratta?

Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un'associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.

Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.

Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?

L'ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):

- percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subiti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
- percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all'assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell'ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.



Quali sono i casi di revoca del permesso di soggiorno per protezione sociale?

Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.

Che cos'è il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?

Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.

Quali diritti garantisce il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?

Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.

Quali sono gli enti autorizzati a svolgere il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?

Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l'iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri).



La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?

La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d'origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.

In particolare, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l'inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al "genere" e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d'origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti. In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.

Quali sono i diritti della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?

La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.

Per favorire l'emersione e l'identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l'UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell'esame di queste particolari domande.

Come si svolge l'esame della domanda di protezione internazionale di una potenziale vittima di tratta?

L'audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida. L'intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale.

L'intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l'esame. L'ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all'esito, invierà una relazione alla Commissione contenente il proprio parere. Ricevuta la relazione, la



Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.

Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l'andamento del programma e, all'esito, la Commissione assume la decisione.

Come funziona l'accoglienza in favore della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?

La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.

Tuttavia, nel caso in cui l'incolumità della vittima non sia a rischio, l'accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

VIVERE, STUDIARE, LAVORARE IN ITALIA

GUIDA PRATICA PER CITTADINI STRANIERI E OPERATORI



